REGISTRAZIONE N. 259 TRIBUNALE DI ROMA - ANNO 1999 - PERIODICITÀ 12 NUMERI
COPIA GRATUITA PER ASSOCIATI, ISTITUZIONI, ENTI, FONDAZIONI

ORGANO SOGGETTO AL SERVIZIO ISPETTIVO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE DELLE COMUNICAZIONI – REGISTRO DI OPERATORI DI COMUNICAZIONE N. 17600

QUESTO PERIODICO È ASSOCIATO ALL'UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

Maggio 2020
Num. 05/12

UN.I.O.N. MAGAZINE

by NewsLiftLetter

ORGANO DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI/ABILITATI ACCREDITATI ALLA CERTIFICAZIONE DI VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ DI PRODOTTI E SERVIZI DI ISPEZIONE-VERIFICA COGENTI ALLE NORME EUROPEE UNI CEI EN ISO/IEC 17020 E 17065

EDITORIALE
A cura di IGINIO S. LENTINI, Direttore Responsabile UN.I.O.N. Magazine pag. 7

Focus
Comunicato stampa UN.I.O.N.
Gare Pubbliche e articolati di partecipazione S.A.
pag. 11

ATTIVITÀ MENSILE DELL'ASSOCIAZIONE
pag. 12

SPAZIO UN.I.O.N. pag. 14

Il presente numero si compone di n. 73 pagine

www.uni-on.it
magazine@uni-on.it

UN.I.O.N. MAGAZINE

Anno 2020 numero 5

Via Michelangelo Peroglio, 15 − 00144 Roma

Tel. 06 87694103

Fax 06 81151699

Cell. 335 1004161

magazine@uni-on.it

Direttore Responsabile: ***Dott. Iginio S. Lentini***

Coordinamento redazionale: a cura della segreteria UN.I.O.N.

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 259 del 1999

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 UN.I.O.N. - Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati garantisce la massima riservatezza nell'utilizzo della proprio banca dati con finalità di invio della presente pubblicazione e/o di comunicazioni e informazioni.

Ai sensi dell'art. 7, ai destinatari, ad esclusione dei Soci che per effetto delle condizioni di iscrizione sono obbligati alla ricezione di ciascuno dei 12 numeri annuali, è data la facoltà di esercitare il diritto di cancellazione o rettifica dei dati ad essi riferiti (s.v. informativa sul Trattamento dei Dati Personali nelle pagine seguenti).

COPYRIGHT © 2018 UN.I.O.N.

Tutti i diritti sono riservati.

L'utilizzo anche parziale di quanto pubblicato in UN.I.O.N. Magazine deve essere autorizzato dal Direttore Responsabile.

Questo periodico è associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

INFORMATIVA A DIPENDENTI, ASSOCIATI, CONSULENTI, DOCENTI, TRAINERS E ALTRI COLLABORATORI UN.I.O.N. SUL *TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI* (Regolamento UE 679/2016)

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679, **UN.I.O.N.** informa che i dati personali forniti anche verbalmente, ovvero, altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività associativa, potranno essere oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Associazione. Per "trattamento di dati personali", si intende, ai sensi dell'Art.4 p. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di queste, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati o applicate a dati personali o insieme di questi, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Titolare del Trattamento dei Dati è UN.I.O.N. Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati – Associazione no profit - con sede in Roma – 00144 – Via Michelangelo Peroglio,15 - CF 97220490581, email:

privacy@uni-on.it , nella persona del Rappresentante Legale e Presidente Dr. Iginio S. Lentini.

I dati personali potranno essere trattati per: *a) L'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché da organi di vigilanza; b) Finalità strettamente connesse e strumentali all'attività associativa, agli scopi statutari, nonché alla gestione contabile, amministrativa e fiscale, per adempiere alle Sue richieste specifiche, per finalità di tutela del credito dell'Associazione verso l'iscritto nonché per finalità informative relative a servizi erogati attraverso organi di informazione e comunicazione quali UN.I.O.N. MAGAZINE e Sito web ed altri servizi collegati o strumentali alle finalità statutarie o associative, anche per mezzo di posta elettronica (tali dati NON sono ceduti a terzi). Il conferimento dei dati personali di cui alle lettere a) e b) del menzionato art.13, è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli determinerà l'impossibilità di effettuazione dei trattamenti ivi indicati e la fruizione dei servizi associativi. Per quanto riguarda le stesse lettere a) ed b) ma con riferimento ai trattamenti, si precisa che questi non richiedono il consenso in quanto previsti o per legge o contrattualmente.*

Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati e/o diffusi: *a) ad Enti o uffici Pubblici in funzione degli obblighi di legge; b) a soggetti che forniranno servizi di consulenza, docenza, trainer di corsi-formazione, assistenza informatica strettamente connessi e strumentali alla gestione dei rapporti tra Associato e Associazione oltre ai fornitori di quest'ultima, nonché dipendenti e collaboratori dell'Associazione, a Istituti di credito, a società o singoli legali di recupero crediti, altri liberi Professionisti di cui alle funzioni della sede operativa dell'Associazione, nonché alle pubbliche Autorità ed Amministrazioni. Si precisa che tali soggetti effettueranno autonomamente in qualità di ''responsabili esterni'', ai sensi dell'art.28 del GDPR, il trattamento dei dati ad essi comunicati dal Titolare del Trattamento suindicato. L'elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati suindicati a cui vengono comunicati i dati stessi, può essere ottenuto, scrivendo al Titolare del Trattamento di cui alla email:*

privacy@uni-on.it *riservata alle questioni e adempimenti correlati al GDPR.*

Modalità del Trattamento. In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche avvalendosi di piattaforme virtuali (cloud), *con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.*

Periodo di conservazione dei dati. *I dati saranno conservati per tutto il tempo necessario al loro trattamento. In caso di scioglimento del vincolo derivato dalla perdita del diritto di Associato UN.I.O.N., così come quello di natura diversa, quale docente, consulente, trainer, informatico o di un comunque altro rapporto di collaborazione diretta o indiretta verso l'Associazione, è previsto per l'interessato il diritto di limitazione al trattamento (es: la sola conservazione con esclusione di qualsiasi altro utilizzo). Alla cessazione del rapporto, copia dei documenti inerenti all'espletamento dei corsi di formazione, effettuati tuttavia senza l'obbligo di rispetto di particolari parametri legislativi, se non quelli specifici delle norme tecnico/legislative e delle tematiche collegate all'istruzione di riferimento, sarà conservata per dieci anni, nonché tale documentazione, unitamente a copia dell'attestato di presenza, conservata in relazione ad esigenze di dimostrabilità del singolo partecipante, laddove ritenuta necessaria e per il tempo strettamente necessario.*

Diritti dell'interessato ai sensi degli Artt. 15-16-17-18-19-20-21 GDPR. L'interessato ha il diritto di ottenere l'indicazione: *1) Degli estremi identificativi del Titolare o del suo rappresentante; 2) del responsabile della Protezione dei Dati, ove applicabile; 3) Delle finalità e modalità del trattamento; 4) I legittimi interessi perseguiti, ove applicabile; 5) Delle categorie dei Dati in questione; 6) Dell'origine dei dati stessi laddove non raccolti direttamente presso l'interessato; 7) Dei destinatari a cui i Dati personali sono o saranno comunicati, in particolare se localizzati in Paesi terzi; 8) Quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati previsto oppure i criteri per determinare tale periodo; 9) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.*

Inoltre, l'interessato ha diritto: *all'accesso ai propri dati al fine dell'aggiornamento, della rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, dell'integrazione degli stessi; all'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sopraddette sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; alla cancellazione (diritto all'oblio) dei propri Dati senza giustificato ritardo da parte del Titolare, laddove: a) i Dati non siano più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti; b) l'interessato revochi il consenso e non sussista altro fondamento giuridico; c) l'interessato si opponga e non sussista interesse legittimo al trattamento; d) i dati sono stati trattati illecitamente; e) i dati debbano essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dall'UNIONE o dallo Stato membro nel quale risiede il Titolare; f) di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano, forniti ad un Titolare del Trattamento, avendo il diritto di trasmettere tali dati ad altro Titolare senza impedimento alcuno (diritto alla portabilità dei Dati); g) alla revoca del consenso fornito, anche di Dati particolari, in qualsiasi momento; h) alla presentazione di formale reclamo/ ricorso presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali (00186 – P.zza di Monte Citorio, 121- Roma). Infine, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano ai sensi dell'art.6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.*

Data, 07/08/2018

A tutti gli iscritti.

Il D.Lgs n.101 del 10/08/18 – qui allegato – è stato pubblicato in G.U. il 4/9 u.s., entrando in vigore **il 19/09 p.v.,** avendo recepito il nostro Paese , pertanto, nella sua normativa nazionale in materia di "privacy", l'adeguamento delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 GDPR di cui in precedenza (in data 07/08/2018) avevate ricevuto dall'associazione apposita informativa.

Molto succintamente, Vi informiamo delle novità contenute nel suddetto D. Lgs 101:

Sanzioni penali: si precisano le conseguenze dell'omesso rispetto della "privacy", dedicandovi quanto delle sanzioni amm.ve a quelle penali. Per queste ultime, il D. Lgs ha irrigidito le sanzioni (più leggere quelle del Regolamento europeo che aveva optato per un maggior numero di sanzioni solo amm.ve..). Rientrano, ad es., i reati di trattamento illecito di dati personali, di acquisizione fraudolenta e di false dich.ni rese al Garante.

Sanzioni amm.ve: le imprese che violano gli obblighi "privacy" specificati in questo Decreto, rischiano sanzioni (che saranno applicare dal Garante Privacy dietro apposito reclamo o quale conseguenza di accessi o ispezioni della GdF) da 10 milioni a 20 milioni di euro che, una volta notificate all'impresa, hanno un termine di 30gg per inviare le difese ovvero la stessa azienda chiedere di essere sentita.

Consenso sui "social": il consenso può essere espresso dal soggetto che ha compiuto **14 anni.** Per quelli di età inferiore è necessario il consenso di chi esercita su di loro la responsabilità genitoriale.

Curriculum vitae. Di primario rilievo è la novità alla quale deve attenersi il *titolare del trattamento* in caso di ricezione del CV finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro, stabilendo il Decreto in oggetto che *le informazioni di cui all'art.13 del GDPR (titolare del trattamento, responsabile dei dati personali, finalità, etc.) vanno fornite solo al momento del* ***primo contatto utile*** *successivo all'invio del CV. In base all'art.6, par. 1) del GDPR,* ***il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nei curricula NON è richiesto.***

Per il resto, potete leggerVi questo nuovo D. Lgs e se avete qualche dubbio, Vi risponderemo.

La presente sarà apposta sul Magazine e sul sito (fino alla fine di settembre in corso).

Cordiali saluti.

Dr. Iginio S. Lentini

Presidente UN.I.O.N.

INDICE

L'Editoriale **pag. 7**

Statistiche Mensili sito UN.I.O.N. **pag. 10**

Focus **pag. 11**

Attività mensile dell'Associazione **pag. 12**

Save the date **pag. 13**

Spazio UN.I.O.N. **pag. 14**

Convenzione quadro tra Inail/Inps e soggetti pubblici e privati per la fornitura dati finalizzata alla verifica della regolarità contributiva **pag. 36**

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea − Decisioni **pag. 45**

Spazio Finco **pag. 48**

News **pag. 54**

Peculiarità dell'Associazione **pag. 70**

Elenco Associati **pag. 72**

L'EDITORIALE

Di *Iginio Salvatore Lentini*

Con l'epilogo dell'editoriale di aprile, eravamo rimasti alla "Fase 1" del coronavirus, impegnandoci a parlare della "Fase 2", entrata proprio in questo mese a far parte di quel processo delle complessive tre fasi che culminerà con il prossimo mese di giugno. Cosa è successo? Intanto, che tale fase fosse centrale per quanto ne disponevano gli editti governativi, lo si è visto con molta chiarezza attraverso alcuni ritardi: non tanto, l'immancabile DPCM si è fatto vivo – dopo molti annunci di imminenza dell'uscita – solo il 17 maggio, mentre due giorni dopo, il 19, il "decreto aprile", ormai appellato… "maggio inoltrato" ha potuto evidenziare la sua reale vita esistenziale! Che dire d'altro? Tanto, ma dobbiamo pensare che un editoriale non può essere di venti pagine! E allora, iniziamo con le riflessioni.

Ogni crisi ci impartisce una serie di lezioni: sta a noi disporre dell'energia per tenerne conto, ascoltarle, avendo la voglia, e l'umiltà, di imparare. Non voglio parlare di tutti i DPCM e altri decreti, perché impiegherei le suddette venti pagine (basti pensare alle 464 pagg. ed ai 256 artt. del DL "Rilancio" che, scusatemi, mi riconduce al poker che "qualche" anno fa mi allietava di alcune serate con Amici). Mi riferisco invece all'annuncio del Governo sulla semplificazione che la appaio al suddetto DL, solo pensando alla giostra infernale di rinvii a leggi precedenti, oltre che a futuri regolamenti di attuazione, chiedendovi – come mi chiedo – come si fa a capire, senza… Einstein, quanto si deve intendere dell'oggi normato, ovvero se definito in parte, oppure da integrare con dell'altro da consultare, rivedere, annotare! Ora, mi direte, che l'idea della semplificazione non è proprio nuovissima! Io ne sento parlare da almeno vent'anni, da quando, cioè, mi occupo di UN.I.O.N. e, per confermare il mio dixit, avendo in archivio i 240 Magazine, posso dirvi anche la data. Andando per questo suddetto ordine, si parla, non di vent'anni, ma di un secolo, durante il quale è pure diventata "annuale" ma rispettando l'impegno solo 4 volte. Ci siamo inventati i Ministri per la semplificazione burocratica: il primo fu Petrilli (qualcuno ha già pensato al nostro Petrilli che dirige le operazioni di audit di Accredia per gli accreditati/accreditandi Organismi: forse, sarà un lontano parente, visto che parliamo del 1950, anno in cui la mia famiglia approdò a Roma…). Parlando di date più recenti, come non ricordare (2010) Calderoli che accese un lanciafiamme contro una pila di Gazzette Ufficiali? Se poi pensiamo al Codice degli Appalti che dal 2016 vede impegnata Finco in una lotta improba di riunioni, testi, revisioni solo a tentare di aiutare il legislatore alla corretta re-iscrizione di 181 errori e 220 articoli: me lo ricordo, perché quell'anno UN.I.O.N. si iscrisse alla succitata Federazione. Parrebbe, adesso, come diceva Nino Manfredi, *fusse ca fusse la vorta bbona.* Almeno, da italiano che ama la sua Patria: a proposito, potrei invitare tutti i politici di sostituire, quando parlano e scrivono, rivolgendosi all'Italia con "questo Paese", a dirne con "*nostro* Paese"? Ne significherebbero di meno distacco! Spero che avvenga in occasione di questo virus che all'emergenza sanitaria si somma alla crisi (e che crisi!!) economica, scoprendo che di burocrazia si può anche prematuramente crepare. Si può alludere alla burocrazia quanto patito per le mascherine? O quando la CIG neppure, mentre scrivo, è arrivata, malgrado mesi di ritardo? E cosa *magnano* quelli che l'aspettano, se non ha provveduto l'azienda ad anticipargliela? T'accorgi, quindi, che non ne puoi più: che vuoi uno Stato semplice del 2 + 2 che fa 4. Ritornando alla citazione del suddetto Einstein ed alludendo alla fisica, la semplicità è dimostrata dalle sole venti pagine che sono bastate per esporre la teoria sulla relatività ristretta. Se poi parliamo dei rapporti tra Stato e Regioni, come non pensare al ginepraio delle competenze che ha causato l'allungamento dei tempi dei quid spettanti? E come non parlare, tanto per fare uno dei non pochi esempi, delle competenze, questa volta pure tra soli sindaci!, tra chi di questi vieta i bagni e l'altro li permette? E se qualcuno oltrepassa quei confini, si becca pure 400€ di multa…? Per non parlare di altri conflitti che ci coinvolgono, vietandoci la libertà. Lungo ad elencarne, quindi, mi fermo. Siamo nel 2020, ricordiamoci di altri Paesi che con la loro cultura ed avvedutezza, posseggono la snellezza delle loro leggi, e che, misurandoci con loro per le problematiche oggi esistenti con il virus, constatano di una immagine dimessa del nostro Paese, fino al punto da profittarne con i migranti (vedi Malta) o la stessa Slovenia (grande come una nostra città come Roma senza provincia) che si permette di costruire barriere per vietare l'accesso a noi italiani come, del resto, alla solita Austria che ci invade con dimostrazioni di continua disaffezione, se non di vetusti ma mai sopiti rancori, riflettendoci ad ammirare le parole di quella turista che bloccata al Brennero, ha pronunciato queste semplici parole "Ma noi italiani non dimentichiamo".

Pertanto, quanti guai combina la mancata semplificazione, alias la burocrazia, ovvero il non poterci misurare con le stesse armi che la modernità e cultura ci consentirebbero di sguainare pacificamente? E, poi, quando la finiremo con la P.A. tuttora supercorazzata del potere del silenzio-rifiuto, solo considerando che non rispondono, quindi non danno seguito, neppure ad una risposta inerente problematiche attuali che una associazione (no profit) si "permette" di inviare loro, chiedendo ragione, e nessun conto, dei bisogni di chiarezza di cui è afflitta la parte sociale a causa di una norma palesemente sbagliata (…ma che, in quanto tale, protegge altri del settore pubblico…!).

Ma vorrei chiudere con una nota positiva: quella dei risvolti positivi che a maggio hanno – con la maggior parte delle attività finalmente autorizzate ad operare – voltato pagina rispetto al recente passato: non ci troviamo più davanti, complice anche l'obbligo precedente di reclusione in casa, strade deserte, pochissime auto, file di attesa per entrare nei supermercati, litigate in farmacia per avere la mascherina, il mutismo di chi si incontrava, persino il godimento dei parcheggi vuoti ci affliggeva lo sguardo!, tutto ciò magicamente scomparso, come a ricordare la fine di un'atmosfera di guerra ma osservandola solo di un cupo ricordo. Adesso, ci troviamo già nella terza Fase e a raccontarne un po', alla fine di giugno, ci penserà il prossimo editoriale.

Iginio S. Lentini

UN.I.O.N. *MAGAZINE*

Direttore Responsabile

IL CAFFÈ

di **Massimo Gramellini**

Ogni cliccata è persa

Bisogna essere grati a quei mattacchioni del governo che si prodigano per regalare scariche sempre nuove di adrenalina a tanti artigiani e imprenditori persi dentro giornate tutte uguali. La lotteria Impresa Sicura risponde a questa necessità: un gioco a premi da fare invidia a Gerry Scotti. Funziona così: tu paghi in anticipo mascherine e soprascarpe per i tuoi dipendenti, perdi ore a compilare quelle due-trecento pagine di cartacce e infine ti ritrovi davanti al computer alle 9 in punto di un lunedì mattina, insieme con altre duecentomila aziende, pronto a cliccare il tasto INVIO per spedire il modulo del rimborso. Il montepremi è di 50 milioni, fino a esaurimento. Si può solo immaginare la tensione. Duecentomila dita pronte allo sparo. Commercialisti con la pancetta che si sentono John Wayne. O Usain Bolt. C'è chi ha persino ingaggiato un esperto di videogiochi.

Scoccano le nove e tutti pigiano all'unisono, ma la gara dura appena un secondo: per la precisione un secondo e quattro centesimi. Alle nove, un secondo e cinque centesimi i soldi sono già finiti. Gli esclusi, la stragrande maggioranza, rimangono a bocca asciutta sotto le mascherine non più rimborsabili, maledicendo la connessione lenta o subodorando che qualcuno abbia fatto ricorso al compilatore automatico, pratica vietatissima e dunque assai praticata.

Per la prossima distribuzione di risorse proporrei al governo di ricorrere a un sistema un po' più serio: che ne dite di una bella partita a nascondino?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

STATISTICHE MENSILI SITO UN.I.O.N.

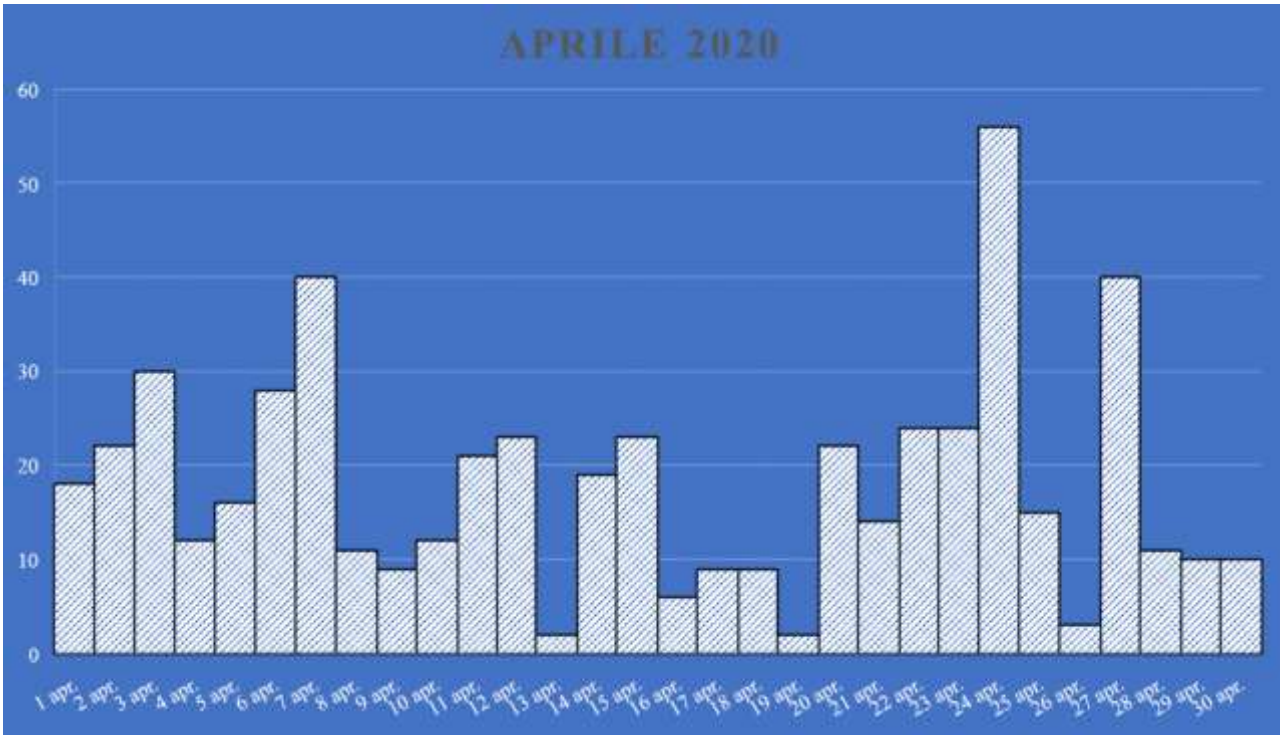

UN.I.O.N. **Comunicato Stampa n.03/2020** **03.06.2020**

GARE PUBBLICHE E ARTICOLATI DI PARTECIPAZIONE S.A.

Il disciplinare di una gara avente ad oggetto verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra, DPR 462/01, indetta da ASST Sette Laghi (CIG 83125927EB) solleva rilevanti perplessità, circa la valutazione dei requisiti dei partecipanti, i criteri dell'offerta economica e la documentazione specifica richiesta.

Nel merito dei requisiti, un apposito allegato al disciplinare richiede se l'Organismo abbia ottenuto l'accreditamento da parte di Accredia, ciò lascia molto dubbiosi: infatti, l'accreditamento non è un titolo che rivesta valenza autonoma, in quanto costituisce un passaggio endoprocedimentale nell'iter di rilascio dell'abilitazione del Ministero dello Sviluppo Economico che, unica, consente all'Organismo di operare legittimamente nel rispetto del DPR 462/01.

Il pre-requisito dell'accreditamento veniva introdotto il 26/09/2017 con la firma di un protocollo MSE-Accredia; pertanto, essendo la validità dell'abilitazione ministeriale di 5 anni, l'Organismo di ispezione può essere accreditato ed abilitato, oppure avere in corso l'audit di accreditamento e, nel contempo, senza essere ancora accreditato, abilitato ad operare in proroga da apposito provvedimento MSE, ovvero avere ottenuto l'abilitazione ed il rinnovo della stessa, prima della suddetta data 26/09/2017. In tutte queste ipotesi, l'Organismo opera in piena liceità, poiché in possesso di abilitazione ministeriale non ancora scaduta, oppure perché la sua operatività è prorogata. Ne consegue che una graduatoria di gara che tenga conto dell'accreditamento, risulterebbe ingiustamente discriminatoria nei confronti dei concorrenti che, pur non accreditati, siano in possesso di abilitazione ministeriale in corso di validità.

Quanto all'offerta economica, si rileva che il disciplinare stesso, con riferimento agli impianti di potenza superiore a 1000 kW, consentendo l'offerta economica al ribasso attua il mancato rispetto del DPR. 462/01, comma 4 che, nella parte in cui prevede che le tariffe applicate dall'Organismo siano individuate dal decreto ISPESL 7 luglio 2005, stabilisce nel relativo tariffario di cui agli impianti della succitata potenza, che siano soggetti al codice-tariffa oraria indicato al punto 6430, con un minimo fissato ad € 2.000,00, non suscettibili di sconto, qualunque sia la voce di riferimento. Ne consegue, che le offerte a ribasso si pongono in contrasto con la normativa vigente.

Con riferimento infine alla documentazione da accludere, il POS (Piano Operativo Sicurezza), in quanto previsto nei casi di apertura di cantieri, è, pertanto, escluso dalle attività di verifica del DPR 462/01.

Da quanto qui esposto dall'Associazione, l'aggiudicazione della gara non potrà considerarsi legittima, apparendo urgente la necessità che si provveda ad un intervento correttivo sull'art.7-bis Dpr 462/01, sia per quanto riguarda le sue intrinseche criticità, che per quanto concerne la coordinazione con il Codice dei Contratti pubblici.

UN.I.O.N.

Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati

Il Presidente, Dott. Iginio Salvatore Lentini

- Diffusione Comunicato stampa UN.I.O.N.: Gare Pubbliche e articolati di partecipazione S.A.
- Effettuazione corso di formazione Norme UNI EN 81-20&50
- Invio nota UN.I.O.N. a Presidenza del Consiglio, Parlamento e MiSE: “COVID 19, misure a sostegno della ripresa dell’attività – organismi di cui al D.P.R. 462/01”.
- Invio nota UN.I.O.N. ai Ministri su questione gare pubbliche
- Invio nota UN.I.O.N. a MiSE: “Accredia, pari diritto all’informativa delle Associazioni di categoria”
- GdL UN.I.O.N. ex DPR 162/99 e 2014/33/UE: inserimento nuovo componente
- Aggiornamento organigramma UN.I.O.N.

SAVE THE DATE

- Corso di formazione UNI EN 81-70, 17 giugno 2020
- Corso di formazione Norma 17020, 20 luglio 2020
- Corso di formazione UNI EN 81-71, 72 e 73, 7 settembre 2020
- Corso di formazione UNI EN ISO 14798, 23 settembre 2020
- Aggiornamento normativo Apparecchi di sollevamento, settembre 2020

SPAZIO UN.I.O.N.

Tutto ebbe inizio il 20.2.20, percependo da quel giorno i sinto-

- Coperture di RC professionale - Risposta Angelo Nicolosi C.A. Broker
  pag. 15
- Conversione legge n.18 del 17.03.20 - Art.62 bis -emendamento Union- excursus e finale storia
  pag. 16
- Riunioni da remoto -contenuto verbale: Validazione decisioni
  pag. 17
- Attività NB Lift- Bruxelles
  pag. 18
- MLPS, Risposta alla richiesta di chiarimenti in ordine alle scadenze delle verifiche periodiche
  pag. 19
- Art. 7 bis D.P.R. 462/01 (revisione)
  pag. 20
- Risposta segreteria Presidenza della Camera a Nota UN.I.O.N._Emergenza epidemiologica COVID-19, misure a sostegno della ripresa dell'attività, organismi di cui al DPR 462/01
  pag. 24
- Nota UN.I.O.N.: Emergenza epidemiologica COVID 19, misure a sostegno della ripresa dell'attività – organismi di cui al D.P.R. 462/01
  pag. 25
- Nota UN.I.O.N.: Oggetto: Verifiche periodiche di legge – D.P.R. 462/01. Gara pubblica indetta da ASST Sette Laghi (CIG 83125927EB)
  pag. 27
- Nota UN.I.O.N.: Oggetto: Accredia (pari diritto all'informativa delle Associazioni di categoria e tariffario) – segnalazioni inesitate
  pag. 30
- Lettera Presidente CEI Riccardo Lama
  pag. 32
- Lettera CEI, costituzione CT 322
  pag. 33
- Riorganizzazione MiSE
  pag. 35

Da: Angelo Nicolosi - C.A. BROKER SRL [mailto:Angelo.Nicolosi@cabrokersrl.it]
Inviato: mercoledì 15 aprile 2020 14:47
A: Presidente UN.I.O.N. <presidente@uni-on.it>
Oggetto: Coperture di RC prof.le - Risposta

Egregio Dr. Lentini

In relazione alla richiesta di chiarimenti della Vs. associazione, fornisco qualche chiarimento inerente le coperture di responsabilità civile professionale che mantengono l'operatività in caso di errata o omessa attività ispettive da parte dell'organismo, ovviamente non tutti i contratti sono uguali e non tutte le fattispecie di sinistro sono altrettanto; consegue che a seconda dei casi si potrebbero applicare norme o criteri differenti.

Laddove la richiesta risarcitoria perviene all'organismo a seguito di impossibilità di esecuzione della verifica, per motivi riconducibili ad indisponibilità di accesso ai luoghi derivante da indicazioni fornite della proprietà, potrebbe spettare al danneggiato provare il nesso di causa.

Altra distinzione importante da considerare è quella legata alla richiesta risarcitoria di natura contrattuale o extracontrattuale, ove a seconda dei casi la giurisprudenza regolamenta in maniera differente le controversie.

Va ricordato anche che in caso di impossibilità temporanea la norma ai sensi del 1256 c.c. esclude, finché detta impossibilità perdura, la responsabilità del debitore per il ritardo nell'adempimento. Pertanto cessata la suddetta impossibilità, il debitore deve sempre eseguire la prestazione, indipendentemente da un suo diverso interesse economico che eventualmente può, far notare sotto il profilo dell'eccessiva onerosità sopravvenuta.

In questo particolare e unico momento storico diventa difficile per tutti dare una risposta univoca e sotto questo profilo rimane sempre utile un approfondimento da parte dei vs. legali indipendentemente dalla copertura assicurativa che potrebbe operare in svariati modi in funzione della tipologia di danno o di richiesta risarcitoria.

Mi auguro di aver fornito qualche elemento in più che possa dare spunti utili di approfondimento, fermo restando che in assenza di disposizioni governative chiare per il settore, anche per noi addetti ai lavori è complesso fornire approfondimenti privi di dubbi legittimi.

Augurando buona salute e una pronta ripresa delle attività, porgo distinti saluti.

Angelo Nicolosi

Da: Presidente UN.I.O.N. <presidente@uni-on.it>
A: Angelo Nicolosi - C.A. BROKER SRL <Angelo.Nicolosi@cabrokersrl.it>
Oggetto: Risposta

Egregio Sig.Nicolosi, premesso l'invio in data 5 marzo di mail con la quale La interessavo delle problematiche di attuale emergenza sanitaria collegata all'esecuzione dell'attività degli Organismi e loro verificatori di cui al Dpr 162/99 ascensori e Dpr 462/01 impianti di messa a terra (in fase di continuazione dell'accreditamento), avrei bisogno di conoscere la posizione dell'assicurazione, prof.le e di RC,

ai fini di quanto chiarito nel contenuto della lettera stessa.

Cordiali saluti.

Dr. Iginio S. Lentini

Presidente UN.I.O.N.

Da: Presidente UN.I.O.N.

Inviato: lunedì 4 maggio 2020 19:00

A: Organismi Notificati

Oggetto: Conversione legge n.18 del 17.03.20- Art.62 bis -emendamento Union- excursus e finale storia.

Gentilissimi, allego la risposta fornita ad un Associato nel merito dell'oggetto.

Cordiali saluti.

Dr. Iginio S.Lentini

Presidente UN.I.O.N.

Egregio Dr. , rispondo a lei ma anche agli altri Organismi notificati iscritti, separatamente, ritenendo doveroso chiarire l'excursus dell'emendamento/estensione Union di cui la Camera ne aveva incluso nel 62 bis (‘’ *e gli impianti di sollevamento i persone o cose in servizio privato’’- 20 aprile u.s.-),* per poi - all'atto della conversione – come da lei osservato*,* confermare invece il testo precedente, addirittura aggiungendone di una incongruenza!

Infatti, la discrasia tra la rubrica dell'articolo ed il testo dello stesso – che naturalmente prevale – è evidente e, a mio avviso, potrebbe essere stata determinata dall'originale intenzione del legislatore - che in quei giorni aveva ricevuto la nota dell'Associazione in appresso ricordata - poi evolutasi in senso più restrittivo in fase di definitiva conversione, ma tant'è!!

Quanto al merito all'operatività specifica, va comunque sottolineato che tale art.62 bis comprende, in realtà, alcune verifiche *in ambito di sola vigilanza MIT, su impianti adibiti a pubblico trasporto,* ma non include quelle previste dal DPR 162/99 per gli ascensori che quindi rimangono fuori da tale dettato legislativo. Tuttavia, l'art.103, comma 2 - pur non riguardando le verifiche eseguite dagli organismi (i quali non *emettono "atti amministrativi",* come ne specifica la titolazione stessa dell'articolo), **si applica invece alle abilitazioni, comunque denominate, che gli organismi stessi hanno ricevuto dal MiSE, nonché alle proroghe emesse con appositi decreti.** Tornando ancora alle verifiche che non ne siano oggetto, *è confermato indirettamente proprio dall'art.62 bis, che non avrebbe alcuna ragion d'essere se le verifiche effettuate da soggetti privati fossero ricompresi nell'art.103: infatti, tale articolo proroga i termini di effettuazione di determinate revisioni etc rientranti, come detto, nell'ambito di vigilanza del MIT le quali (analogamente alle verifiche di ascensori e impianti di messa a terra) sono effettuate da privati e che, di conseguenza, non avendo valore di "atti amministrativi" non possono, pertanto, rientrare nella specifica previsione dell'art.103.* È vero che UN.I.O.N. ha richiesto, con apposita nota del 16 aprile u.s.prot.36/2020, indirizzata a Conte, Casellati e Fico (e p.c. a Patuanelli-Mise), avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18" – che ritengo come tutti Lei abbia ricevuto p.c. – una estensione dell'art.62 bis anche agli adempimenti di cui al Dpr 162/99 al Dpr 162/99, considerando l'evidente analogia di ambito che, evidentemente accolta in fase di lavori alla Camera, è stata ripensata in fase di conversione (come sopra spiegato).

Cordiali saluti.

Dr. Iginio S. Lentini

Presidente UN.I.O.N.

Da: Pietro De Santis [mailto:avvocatodesantis@hotmail.com]
Inviato: giovedì 7 maggio 2020 16:20
A: Presidente UN.I.O.N. <presidente@uni-on.it>
Oggetto: R: Riunioni da remoto -contenuto verbale : Validazione decisioni

Gent. mo Dott. Lentini,

L'art. 106 del decreto legge 18/2020, con una modifica introdotta in sede di conversione (comma 8 bis), estende alle associazioni quanto previsto, dallo stesso articolo, per le società. Trova quindi applicazione il secondo comma del medesimo articolo, secondo cui, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie si può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Si può altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Tali disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza. Mi sembra, quindi, che un volta formulato correttamente l'avviso di convocazione con le indicazioni che precedono, l'assemblea possa svolgersi regolarmente. Quanto alla validazione del verbale, lo stesso tenore dell'art. 106 citato, che autorizza deroghe allo statuto e prevede che segretario e presidente possano trovarsi in due luoghi diversi, esclude che ci si debba rigidamente attenere a quanto previsto dall'art. 6.8 dello Statuto associativo. Peraltro, è comunque possibile rispettare anche tale norma interna: infatti, nulla impedisce che il segretario possa redigere e firmare il verbale, dandone lettura all'assemblea ai fini dell'approvazione, come in essa previsto; per la successiva firma di chi ha presieduto la riunione, prevista dall'ultima parte dell'art. 6.8, se questi e il segretario si trovano nello stesso luogo, non sussistono problemi; se invece si trovano in due luoghi diversi (come consentito dall'art. 106 del D.L.18/2020) mi pare che, sul piano operativo, il segretario possa inviare copia della stesura da lui firmata via pec al presidente, il quale provvede a stamparla e ad apporre la sua sottoscrizione, "a ratifica del voto assembleare e delle eventuali altre decisioni", come da Statuto.

Va inoltre tenuto presente che la normativa d'emergenza è finalizzata a superare un periodo critico, conciliando le normali attività con le esigenze di tutela della salute ed è quindi insita nella stessa ratio legis la prevalenza della sostanziale regolarità della riunione rispetto all'aderenza letterale alle regole ordinarie.

Cordiali saluti

Avv. Pietro De Santis

Da: Segreteria UN.I.O.N
Inviato: venerdì 8 maggio 2020 16:15
Oggetto: Attività NB Lift- Bruxelles

c.a. Organismi Notificati iscritti.

Il nostro delegato, ing. Gentile, ci informa che, a seguito di formale comunicazione della segreteria Tecnica (S. Balzano), il meeting NB-L che si sarebbe dovuto tenere il 9-10 giugno p.v., è stato annullato.

Seguirà, evidentemente, più avanti una comunicazione della nuova data.

Cordiali saluti.

Dr.ssa Stefania Fiarè
Segreteria UN.I.O.N.

Gentili Soggetti autorizzati iscritti di DM 11.4.11.,

e p.c. CD e Coordinatori Gdl,

Vi informiamo di quanto pervenuto in relazione alle scadenze delle verifiche periodiche del DM.

La presente sarà pubblicata sul Magazine ed apposta sul sito.

Cordiali saluti.

Dr.Iginio S.Lentini

Presidente UN.I.O.N.

Da: DG Rapporti di Lavoro Div 3
Inviato: venerdì 8 maggio 2020 08:25
A: Segreteria UN.I.O.N.
Cc: Segreteria Tecnica Ministro
Oggetto: Risposta alla richiesta di chiarimenti in ordine alle scadenze delle verifiche periodiche

Partenza - Roma, 08/05/2020
Prot. 32 / 0007938 / 11.06

Si fa riferimento a quanto richiesto da codesta Associazione con nota prot. 29/2020/SF del 25 marzo u.s., in ordine all'effettuazione delle verifiche periodiche.

Questo Ministero ha pubblicato sul tema una FAQ chiarendo che il principio contenuto all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non può essere esteso alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Infatti, la disposizione introdotta in via eccezionale dal predetto articolo 103, comma 2, non contempla anche gli atti relativi ad attività di verifica rilasciati da soggetti privati. E ciò anche al fine di scongiurare che la mancata effettuazione delle verifiche delle attrezzature di lavoro possa comportare la messa in pericolo di beni e di interessi di primaria importanza, come la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Direzione Generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali
Divisione III
Mail: DGRapportiLavoroDiv3@lavoro.gov.it
PEC: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it

Art. 7 bis D.P.R. 462/01 (revisione)

Ai membri del Cd

Ai coordinatori

Agli Organismi Abilitati iscritti.

Gentilissimi tutti, si informa della conoscenza di cui all'avvenuta presentazione della *segnalazione (allegata) all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM, per quanto osservato e considerato in ordine all'oggetto nell'insieme operativo-funzionale di cui alla revisione del DPR 462, segnatamente dell'art.7 bis.*

Cordiali saluti.

P.S. la presente e l'allegato che ne forma insieme, saranno inseriti nel Magazine di questo mese e per due mesi la memoria presentata dal ns legale figurerà nel sito UN.I.O.N.

Dr. Iginio S. Lentini

Presidente UN.I.O.N.

Roma, 8 maggio 2020

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Spett. le
Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato
P.zza Giuseppe Verdi, 6/a
00198 ROMA

protocollo.agcm@pec.agcm.it

Oggetto: Art. 7 bis D.P.R. 462/2001.

Spett. le AGCM,

ricevo incarico dalla UN.I.O.N. – Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, di segnalare a codesta Autorità quanto segue.

- Il D.P.R. n. 462 del 22 ottobre 2001 in materia di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi, stabilisce all'art. 4, primo comma, l'obbligo, per il datore di lavoro, di far sottoporre l'impianto a verifica periodica. Il secondo comma del medesimo articolo precisa che, per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL, all'ARPA o agli Organismi individuati dall'allora Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI. Analogamente dispongono gli artt. 6 e 7 del D.P.R. 462/01 con rispettivo riferimento alle verifiche periodiche negli ambienti con rischio di esplosioni ed alle verifiche straordinarie.

- Tutte le predette verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. Pertanto, nello stesso settore di attività, gli organismi privati vengono a trovarsi in concorrenza, oltre che tra loro, anche con ASL e ARPA.

- L'art. 36 del Decreto Legge n. 162/2019 del 30 dicembre 2019, convertito dalla Legge n. 8/2020 del 28 febbraio 2020, introduceva nel D.P.R. 462/01 l'art. 7 bis, intitolato "*Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe*".

- Il testo definitivo di tale articolo dispone come segue:

1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza

2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.

3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.

- Omessi tutti gli altri aspetti discutibili della novità normativa di cui sopra, formano oggetto della presente le criticità strettamente attinenti al tema della concorrenza e che aggravano la posizione sul mercato degli organismi privati, ad evidente beneficio del complesso ASL/ARPA.

- È anzitutto opportuna una precisazione. Il D.P.R. 462/01 distingue nettamente tra ASL ed ARPA da una parte ed organismi privati abilitati con decreto del MiSE, dall'altra. Poiché l'art. 7 bis si inserisce nel D.P.R. 462/01, è chiaro che la terminologia in esso adoperata debba essere coerente con quella delle restanti disposizioni del medesimo testo normativo, con conseguente limitazione del termine "*organismo*" ai soli soggetti privati forniti di abilitazione ministeriale all'esecuzione delle verifiche.

- In quest'ottica va dunque letto il secondo comma dell'art. 7 bis, che introduce l'obbligo, per il datore di lavoro, di comunicare all'INAIL, il nominativo dell'organismo incaricato di effettuare le verifiche. Ne deriva un implicito quanto chiarissimo incentivo, per il datore di lavoro che debba effettuare le verifiche di cui agli artt. 4 e 6 del D.P.R. 462/01, a valersi dell'opera di ASL ed ARPA, poiché tale scelta lo esenta legittimamente dall'aggiungere, ai suoi già numerosi adempimenti, quello di trasmettere all'INAIL la nuova comunicazione prescritta dall'art. 7 bis. Naturalmente, l'onere della comunicazione per il committente la verifica, si articola, oltre che nella trasmissione in senso stretto, in una serie di attività ad essa preordinate e conseguenti, che richiedono la destinazione di una risorsa (segreteria o altro), che deve venire distolta da altre mansioni per provvedere ad operazioni quali (a mero titolo di esempio): reperire il modulo informatico, compilarlo con la dovuta attenzione, spedirlo telematicamente, archiviarlo in modo da renderlo disponibile nel caso di eventuali controlli, formarne una copia cartacea, eccetera. Si tratta di operazioni che richiedono tempo retribuito e spazio appositamente dedicato, oltre a presentare, come qualunque comunicazione obbligatoria, il rischio di incorrere in errori, con conseguente richiesta di rettifica da parte dell'INAIL che, dal mero punto di vista del dichiarante, comporterebbe ulteriore sviamento di risorse; va inoltre considerata la possibile esposizione a sanzioni, ad oggi non ancora espressamente previste, ma che potrebbero venire introdotte per reprimere gli inadempimenti.

- È dunque evidente che in tal modo viene introdotto, nei confronti del datore di lavoro, un implicito quanto chiarissimo incentivo ad avvalersi, per la medesima prestazione, del complesso ASL-ARPA, con preferenza rispetto ad un organismo privato: un incentivo, giova sottolineare, completamente ingiustificato, perché estraneo alla professionalità e/o alla qualità operativa del soggetto incaricato. Tale aspetto, già palese nella formulazione dell'art. 7 bis, è destinato inevitabilmente ad aggravarsi per le conseguenze dell'emergenza sanitaria da COVID-19, in considerazione del fatto che alla ripresa delle attività, tutti gli operatori economici saranno indotti a ridurre al minimo le spese e, quindi, ad ottimizzare il rapporto tempo lavorativo/vantaggio per l'azienda, privilegiando in ogni campo le soluzioni che comportano un più ragionato impiego delle risorse lavorative, il quale nella fattispecie si realizzerebbe semplicemente affidando la verifica ad una ASL o a un'ARPA, invece o che ad un organismo privato.

- Del pari censurabile è il disposto del comma 3 dell'articolo in esame, che pone ad esclusivo carico degli organismi privati il versamento della quota del 5% della tariffa applicata: ciò significa che i loro corrispettivi vengono incisi in misura apprezzabile da un prelievo coattivo, dal quale vengono invece esentate ASL e ARPA. Ciò comporta una reale diminuzione della liquidità disponibile per gli organismi privati, che quindi dovranno proporzionalmente contrarre le spese, come per esempio quelle destinate alla promozione della loro attività presso l'utenza, ad ingiustificato vantaggio degli enti pubblici loro concorrenti.

- L'ultimo comma dell'art. 7 bis introduce l'obbligo, anche qui limitato ai soli organismi privati, di adottare, per determinare il compenso ad essi spettante, le tariffe di cui al decreto del Presidente dell'ISPESL del 7 luglio 2005 e successive modificazioni. A parte ogni altra considerazione sull'obbligo di attenersi ad un tariffario rigido, va evidenziato che esso ha immediati riflessi anche sotto il profilo concorrenziale. Infatti, gli organismi privati non possono modulare i prezzi in modo confacente alle loro esigenze, non essendo più consentito loro, ad esempio, praticare sconti in modo da incoraggiare un potenziale nuovo cliente ad avvalersi dei loro servizi, o a beneficio di un utente che abbia più verifiche da effettuare. Si tratta di limitazioni che comprimono seriamente, quanto ingiustificatamente, la libertà imprenditoriale degli organismi privati, a beneficio delle concorrenti ASL e ARPA, non destinatarie delle previsioni dell'art. 7 bis quarto comma (come pure dell'articolo nel suo complesso).

Pertanto, a nome dell'Associazione mia assistita, chiedo a codesta Autorità di segnalare, alle competenti sedi istituzionali la necessità di un sollecito e sostanziale correttivo dell'art. 7 bis del D.P.R. 462/01 con riferimento ai segnalati aspetti lesivi della concorrenza o a quelli diversi che l'Autorità interpellata avrà autonomamente individuato, in modo da eliminare le discrasie da esso introdotte tra organismi privati da una parte ed ASL e ARPA dall'altra.

Allego delega rilasciatami dal Presidente dell'UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati.

Distinti saluti

Avv. Pietro De Santis

Da: Il Presidente Roberto Fico
Inviato: venerdì 15 maggio 2020 10:58
A: Segreteria UN.I.O.N <info@uni-on.it>
Oggetto: Rif: Prot. 39.2020 del 12.05.2020_Nota UN.I.O.N._Emergenza epidemiologica COVID-19, misure a sostegno della ripresa dell'attività, organismi di cui al DPR 462/01

Gentilissimi,

vi informiamo che la vostra istanza verrà trasmessa alla commissione
parlamentare competente.

Un saluto cordiale,

la Segreteria

Messaggio originale:

Segreteria UN.I.O.N <info@uni-on.it> Data della mail:

13/05/2020 - 13:47:00 Oggetto mail mittente: Prot. 39.2020 del
12.05.2020_Nota UN.I.O.N._Emergenza epidemiologica COVID-19, misure a sostegno della ripresa dell'attività, organismi di cui al DPR 462/01

Alla Presidenza della Camera dei Deputati
On. Roberto FICO
Presidente

Preg.mo Presidente,
con la presente si invia la nota allegata a firma del Presidente UN.I.O.N.
Cordiali saluti,

Dr.ssa Stefania Fiarè
Segreteria UN.I.O.N.

Roma, 12/05/2020
Prot. 39/2020/SF

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Avv. Giuseppe CONTE
Presidente
Palazzo Chigi
Piazza Colonna,370
00187 - Roma
PEC: presidente@pec.governo.it

Alla Presidenza della Camera dei Deputati
On. Roberto FICO
Presidente
Piazza di Monte Citorio, 1
00186 - Roma
PEC: roberto.fico@certcamera.it

Alla Presidenza del Senato della Repubblica
Sen. Maria Elisabetta Alberti CASELLATI
Presidente
Piazza Madama
00186 - Roma
PEC: elisabetta.casellati@pec.senato.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Sen. Stefano PATUANELLI
Ministro
Via Veneto, 33
00187 - Roma
PEC: segr.min@pec.mise.gov.it

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID 19, misure a sostegno della ripresa dell'attività – organismi di cui al D.P.R. 462/01.

Nella mia qualità di Presidente della UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, espongo quanto segue.

L'attuale stato di emergenza sanitaria, che soltanto ora sta consentendo un lento ritorno alla normalità, ha provocato, oltre alle dirette e drammatiche conseguenze sulla salute, anche una pesantissima ricaduta di tipo
economico, di tale entità da essere perfino difficile da quantificare e che, al contrario dell'epidemia, probabilmente non ha ancora vissuto il suo momento peggiore. Infatti, dopo la necessaria chiusura di quasi tutte le attività, la riapertura si presenta graduale e difficoltosa, non solo per la diffusa carenza di liquidità, che necessariamente comporterà, a breve e medio termine, un marcato contrarsi dei consumi, ma anche per le spese ulteriori dovute agli obblighi di sanificazione e di dotazione di dispositivi di prevenzione, che accompagneranno la cosiddetta "Fase 2".

Si potrebbe ritenere che l'accennata limitazione dei consumi non concerna l'ambito operativo degli organismi di ispezione, che prestano servizi obbligatori per legge, ma la realtà è ben diversa.

Anzitutto, molti organismi attualmente non sono affatto operativi o lo sono a livelli minimi, in quanto l'effettuazione delle verifiche è stata in gran parte resa materialmente impossibile dalla chiusura delle strutture presso cui sono ubicati gli impianti, imposta dalle norme restrittive emanate: quindi, la quasi totalità delle verifiche veniva disdetta, o comunque rinviata a data da destinarsi dagli utenti, senza poter rispettare le scadenze di legge.

Inoltre, anche ora non tutte le attività sono o saranno immediatamente autorizzate a riprendere, o avranno la consistenza economica per poterlo fare: ad esempio, le scuole resteranno chiuse e molte piccole imprese non riapriranno più, semplicemente perché non saranno in grado di farlo.

Peraltro, i soggetti che stanno riprendendo ad operare, saranno necessariamente costretti a limitare al massimo gli esborsi, quindi, per quanto attiene il settore in oggetto, è facile prevedere un rinvio di tutte le verifiche non di immediata scadenza.

Ciò senza contare che molti utenti hanno visto pressoché azzerato, negli ultimi mesi, ogni introito e pertanto, pur correndo il rischio di incorrere in sanzioni, privilegeranno concretamente, con gli scarsi fondi a disposizione, il pagamento delle spese di gestione indifferibili, da cui dipende la prosecuzione stessa delle loro rispettive attività.

Appare dunque evidente che gli organismi di ispezione, specialmente di piccole e medie dimensioni, rischiano seriamente di non disporre dei mezzi per superare indenni il periodo di transizione – ancora indeterminato nella sua durata – tra la formale ripresa dell'attività e l'effettivo ristabilirsi del normale regime operativo, anche perché le misure di sostegno all'economia sembrano per ora tralasciare tale peculiare settore.

Con riguardo ai succitati organismi di ispezione è urgente un intervento di loro sostegno, che potrebbe consistere nel sollevarli, temporaneamente, da oneri di spesa che, nel momento attuale, potrebbero risultare troppo gravosi da sostenere, non solo in sé stessi, ma in concorso con altri esborsi indifferibili, quali i canoni locatizi, le utenze, nonché l'adeguamento della dotazione sanitaria. Ci si riferisce, in modo particolare, al versamento della quota del 5% sulle tariffe delle verifiche a beneficio della banca dati informatizzata dell'INAIL, previsto dall'art. 7 bis, terzo comma, del D.P.R. 462/01, introdotto dall'art. 36 del D.L. 162/19.

Una sospensione di tale pagamento – ad esempio, dall'1 giugno al 31 dicembre 2020 – intesa non come mero rinvio della prestazione, che non gioverebbe in modo significativo agli interessati, ma come vera e propria esenzione dalla stessa per le verifiche eseguite in tale periodo, contribuirebbe alla ripresa economica degli organismi di ispezione, senza arrecare effettiva diminuzione di entrate all'Istituto destinatario della predetta quota, in quanto la disposizione citata non ha ad oggi trovato sostanziale applicazione, se non in casi limitati, a causa della coincidenza temporale tra l'entrata in vigore dell'art. 7 bis (31 dicembre 2019) e l'insorgere dell'epidemia; tenuto altresì conto della mancata istituzione, ad oggi, della banca dati informatizzata, la misura che qui si propone gioverebbe agli organismi, ma non comprometterebbe le finalità dell'art. 7 bis, rinviandone di poco più di un semestre la pratica attuazione.

Pertanto, l'UN.I.O.N. Unione Italiana Organismi Notificati ed Abilitati, Associazione da me presieduta, chiede che venga adottata la sospensione – nel senso indicato – dall'obbligo di versamento della quota del 5% sulle tariffe delle verifiche, prevista dal terzo comma dell'art. 7 bis del D.P.R. 462/01, per il periodo 1 giugno – 31 dicembre 2020 o per diverso, congruo, lasso temporale.

In attesa di cortese riscontro, porgo i migliori saluti

UN.I.O.N., Il Presidente
Dott. Iginio S. Lentini

Roma, 29/05/2020
Prot. 40/2020/SF

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Sen. Stefano PATUANELLI
Ministro
Via Veneto, 33
00187 – Roma
PEC: segr.min@pec.mise.gov.it

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Sen. Nunzia CATALFO
Ministro
Via Veneto, 56
00187 – Roma
PEC: segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
On. Paola DE MICHELI
Ministro
Piazzale di Porta Pia, 1
00198 – Roma
PEC: segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

Al Ministero della Difesa
On. Lorenzo GUERINI
Ministro
Via XX Settembre, 8
00187 – Roma
PEC: udc@postacert.difesa.it

Al Ministero dell'Interno
Dr.ssa Luciana LAMORGESE
Ministro
Piazza del Viminale, 1
00184 – Roma
PEC: gabinetto.ministro@pec.interno.it

Al Ministero della Giustizia
On. Alfonso BONAFEDE
Ministro
Via Arenula, 70
00186 – Roma
PEC: centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
On. Roberto GUALTIERI
Ministro
Via XX Settembre, 97
00187 – Roma
PEC: mef@pec.mef.gov.it

Al Ministero della Salute
ON. Roberto SPERANZA
Ministro
Lungotevere Ripa, 1
00153 – Roma
PEC: seggen@postacert.sanita.it

E p.c. FINCO
Dott. Angelo ARTALE
Direttore Generale
Via Brenta, 13
00198 – Roma
E-mail: a.artale@fincoweb.org

Oggetto: Verifiche periodiche di legge – D.P.R. 462/01. Gara pubblica indetta da ASST Sette Laghi (CIG 83125927EB).

Nella mia qualità di Presidente della UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, espongo quanto segue con riferimento ad alcuni aspetti della gara in oggetto, segnalatimi da un associato.

Il disciplinare della predetta procedura, avente ad oggetto le verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra delle sedi dell'ASST dei Sette Laghi al fine di ottemperare agli obblighi di legge stabiliti dal D.P.R. n. 462/2001, rende noto che, "nell'ambito della presente RDO saranno prioritariamente ponderate:
- le informazioni riportate da ciascun operatore economico nell'Allegato 1 – Requisiti,
- l'importo offerto dall'operatore economico indicato nella sezione Offerta Economica"

Quanto ai requisiti, il menzionato "Allegato 1" al disciplinare contiene un capo B), intitolato Accreditamento/Esperienze/Attestazioni del Personale, il cui primo punto (B.1) richiede: "L'organismo ha ottenuto l'accreditamento da parte di Accredia?"

Con la presente si vuole sottolineare che "l'accreditamento da parte di Accredia" non può assolutamente essere considerato, ai fini di gara, quale elemento che concorra alla valutazione del concorrente.

Infatti, l'accreditamento non è un titolo che rivesta valenza autonoma ma costituisce un passaggio endoprocedimentale nell'iter che conduce al rilascio dell'abilitazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico che, unica, consente all'organismo di operare legittimamente nel rispetto del DPR 462/2001, in adempimento del quale veniva bandita la gara in oggetto.

Il pre requisito dell'accreditamento veniva introdotto il 26 settembre 2017 con un protocollo siglato tra MiSE ed Accredia; pertanto, tenuto conto che la validità dell'abilitazione ministeriale è di cinque anni, l'organismo di ispezione può essere accreditato ed abilitato, oppure avere in corso l'audit di accreditamento e, nel contempo, essere abilitato ad operare in proroga da apposito provvedimento ministeriale, ovvero avere ottenuto l'abilitazione o il rinnovo della stessa prima del 26 settembre 2017, senza essere accreditato. In tutte queste ipotesi, l'organismo opera in piena legittimità, poiché in possesso di abilitazione ministeriale non ancora scaduta, oppure perché la sua operatività è prorogata. Ne consegue che una graduatoria di gara che tenga conto dell'accreditamento, risulterebbe ingiustamente discriminatoria nei confronti di concorrenti che, pur non accreditati, siano in possesso di abilitazione ministeriale in corso di validità. Tale criterio incorrerebbe in un'evidente anomalia, poiché, ad esempio, attribuirebbe valore diverso a due abilitazioni tra loro equivalenti per legge, entrambe validamente rilasciate dal medesimo Dicastero, una anteriormente e l'altra successivamente all'introduzione del pre-requisito dell'accreditamento, consentendo all'una di prevalere sull'altra in sede di gara.

Unico soggetto a poter determinare la legittima operatività di un organismo di ispezione è il Ministero dello Sviluppo Economico, mediante appositi decreti che conferiscano l'abilitazione, la rinnovino o la proroghino, laddove ogni requisito presupposto a tali provvedimenti, incluso l'accreditamento, rimane tra i presupposti dell'atto finale, unico ad avere valenza verso terzi (incluse le Stazioni Appaltanti) e non può essere elevato ad elemento di valutazione dei partecipanti ad una gara.

Con riferimento all'offerta economica, non può non rilevarsi il mancato rispetto dell'art. 7 bis D.P.R. 462/2001, quarto comma, nella parte in cui prevede che le tariffe applicate dall'organismo incaricato della verifica dal datore di lavoro, siano individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005. L'UN.I.O.N. non mancava di evidenziare, alle competenti sedi istituzionali, le criticità di tale disposizione, anche con riferimento alla sua mancata coordinazione con il codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 50/2016. Tuttavia, fintanto che non intervengano modifiche legislative, l'art. 7 bis deve trovare piena applicazione, il che non sembra sia avvenuto nella procedura in oggetto. Ci si riferisce alla previsione secondo cui viene consentita offerta economica al ribasso "con riferimento agli impianti di potenza superiore ai 1000 kW" per i quali "si prega di valorizzare l'offerta nelle celle O3 e O6 di color arancione nell'Allegato 2, Elenco impianti e relativa valorizzazione economica".

Ma, secondo il tariffario ISPESL 2005, gli impianti con potenza superiore ai 1000 kW sono soggetti alla tariffa oraria indicata al punto 6430, con minimo fissato ad € 2.000,00, quindi non suscettibile di sconto al di sotto di tale limite. Ne consegue che le offerte a ribasso previste dal disciplinare e dall'allegato 2 allo stesso, si pongono in contrasto con la normativa vigente.

Pertanto, la scrivente Associazione di categoria, ritiene doveroso segnalare che l'aggiudicazione della gara in oggetto sulla base di criteri quale quello della valutazione dell'accreditamento ai fini della graduatoria e ad un prezzo non corrispondente alle tariffe obbligatorie in vigore, non potrà considerarsi legittima e, di conseguenza, giustificherà le eventuali impugnazioni da parte dei concorrenti che si ritengano lesi sotto il profilo giuridico.

Distinti saluti

UN.I.O.N., Il Presidente
Dott. Iginio S. Lentini

Roma, 29/05/2020

Prot. 41/2020/SF

Spett. le
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza,
la tutela del consumatore e la normativa tecnica
Avv. Loredana **GULINO**
Direttore Generale
Via Sallustiana, 53
00187 – Roma
PEC: dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it

Oggetto: Accredia (pari diritto all'informativa delle Associazioni di categoria e tariffario) – segnalazioni inesitate.

Con nota del 12 marzo 2020 rimasta senza riscontro, UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, Associazione da me rappresentata, rilevava che Accredia, nell'emettere circolari informative – tra le quali, le n. 1 e 2/2020, rispettivamente del 25 febbraio ed 11 marzo scorso – addirittura attinenti l'emergenza sanitaria da Coronavirus, tralasciava di trasmetterle all'UN.I.O.N., nonostante il fuorviante indirizzo di portata generale, "A tutti i cab accreditati e in corso di accreditamento; alle Associazioni degli organismi di valutazione della conformità".
Nello specifico, l'elencazione delle altre, parimenti assenti della relativa conoscenza:

- Circolare informativa n. 3/2020 del 6 marzo 2020 indirizzata "A tutti i cab accreditati e in corso di accreditamento; alle Associazioni degli organismi di valutazione della conformità; A Tutti gli ispettori/Esperti Tecnici Accredia";
- Circolare informativa DC n. 7/2020 del 7 aprile 2020 indirizzata "A tutti gli organismi di certificazione ed ispezione Accreditati e accreditandi; e p.c. MiSE;
- Dipartimento DC, Circolare informativa n. 8/2020 del 16 aprile 2020 indirizzata "A tutti gli organismi di certificazione accreditati schemi PRS, PRD volontario, schemi energia";
- Dipartimento DC, Circolare Tecnica n. 12/2020 del 18 maggio 2020 indirizzata "A tutti gli organismi di valutazione della conformità accreditati dal DC".

In tale suddetta segnalazione, si faceva presente che la spiegazione più ovvia di tali omissioni, il trattarsi di meri errori materiali nell'invio delle circolari, non potesse ritenersi attendibile, in considerazione di identico episodio lamentato dalla scrivente associazione nell'ottobre 2019, con riferimento alla Circolare Tecnica Accredia n. 7/2019, riguardo la quale doveva già registrarsi la mancanza di risposta da parte di codesto Ministero.

In sostanza, con entrambe le nostre missive si chiedeva al MiSE di voler concretamente intervenire affinché non si verificassero più, per il futuro, carenze sul piano dell'informativa alle associazioni di categoria e disparità di trattamento tra le stesse: finalità non soddisfatta, in quanto la UN.I.O.N. continua a non essere destinataria delle circolari di Accredia.

Non migliore esito, sul piano del riscontro, ottenevano i rilievi formulati dalla scrivente Associazione a mezzo nota del 24 febbraio 2020 con riferimento al nuovo tariffario di Accredia, entrato in vigore nel gennaio del corrente anno e riguardo al quale la UN.I.O.N. rilevava diversi punti di contrasto con l'art. 7 del D.M. 22 dicembre 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, chiedendo che il Dicastero in indirizzo verificasse la congruità della tariffa.

Rilevato che le questioni sollevate dall'UN.I.O.N. rientrano nella competenza del MiSE, cui spetta il controllo su Accredia sia per il disposto dell'art. 6 del ricordato D.M. 22 dicembre 2009, sia in applicazione del DPCM 93/2019, articoli 3, comma 3, lettera u) e 13, comma 1, lettera s), non si comprende il motivo per il quale alle osservazioni dell'Associazione da me rappresentata non sia stata data risposta ancorché, in ipotesi, negativa.

La mancanza di un qualsivoglia cenno di riscontro non trova spiegazione neppure con riferimento alla rilevanza delle questioni, poiché esse, non certo sollevate per gratuito spirito di polemica, riguardavano argomenti delicati quali il nuovo tariffario di Accredia e la disparità di trattamento da essa tenuta – tanto più sorprendente, visto che tale ente vigila anche sull'imparzialità altrui – nella diffusione delle proprie circolari alle associazioni di categoria, penalizzando nella fattispecie la scrivente, seconda per anzianità in Italia, anche su un argomento come l'emergenza COVID-19. Neppure ipotizzabile, d'altronde, che le richieste avanzate dall'Associazione istante fossero esorbitanti, poiché esse riguardavano aspetti ordinari della funzione di controllo ministeriale.

Si chiede, quindi, di conoscere se le seguenti segnalazioni, trasmesse via pec, siano state prese in esame e con quale esito:

- Nota del 12 marzo 2020 (ns. prot. 27/2020), relativa alla mancata comunicazione di circolari informative di Accredia ad UN.I.O.N.;
- Nota del 24 febbraio 2020 (ns. prot. 19/2020), relativa a osservazioni critiche sul nuovo tariffario di Accredia.

Nell'auspicare un cortese riscontro, porgo distinti saluti

UN.I.O.N., Il Presidente
Dott. Iginio S. Lentini

COMITATO
ELETTROTECNICO
ITALIANO

Milano, 617/RL/ar
20 maggio 2020

Il Presidente Generale

UN.I.O.N
Via Michelangelo Peroglio 15
00144 ROMA RM

Alla c.a. del Presidente,
dr. Iginio S. Lentini

Pregiatissimo Presidente,

faccio riferimento alla Sua richiesta di informazioni prot. 38/2020/SF dell'11 magggio u.s. per confermarLe che, come da Lei segnalato, il Regolamento per gli Organi Tecnici del CEI prevede, al punto 2.3 che individua la composizione di Comitati Tecnici (CT) e Sottocomitati (SC), che "I Membri" siano "nominati dalla Direzione CEI su designazione dei Soci".

In conformità a quanto sopra richiamato, nel caso in argomento la Direzione CEI, a fronte della comunicazione di UN.I.O.N., ha provveduto ad inserire il nominativo del designato tra quelli dei Membri del CT 64.

Suddivisioni operative all'interno dei Comitati, diverse da quelle istituzionali (CT e SC), possono generarsi in relazione alla dinamica ordinaria del processo di produzione delle norme. In relazione a ciò, l'eventuale coinvolgimento di un Membro in una di esse si produce per effetto del suo contributo all'attività normativa del CT, è approvato dal CT stesso e non costituisce oggetto di nomina da parte della Direzione CEI.

Come Direzione CEI, abbiamo pertanto provveduto ad inoltrare al CT 64 la segnalazione di UN.I.O.N. per quanto concerne il riferimento specifico all'attività del Gruppo consultivo.

Con i migliori saluti.

Riccardo Lama

COMITATO
ELETTROTECNICO
ITALIANO

Ai Soci Promotori
Ai Soci di Diritto
Ai Soci Effettivi

604/RB/ar
Milano, 21 maggio 2020

Il Direttore Generale

Costituzione del Comitato Tecnico

CT 322 "Communication Technologies and Architectures"

Cari Soci,

nell'ambito delle iniziative di sviluppo delle tecnologie relative a "Communication Technologies and Architectures" è stato costituito il Comitato Tecnico 322.

Nel caso gli argomenti che verranno trattati dal nuovo Comitato Tecnico 322, del quale si allega una sintesi dello scopo, fossero di vostro interesse, vi invitiamo a nominare i Vostri rappresentanti designati a partecipare alle attività del Comitato stesso.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti potete far riferimento alla Direzione Tecnica (ing. Ivano Visintainer, DT@ceinorme.it).

Vi ringraziamo per l'attenzione e, in attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Roberto Bacci

Comitato Nazionale Italiano di:
IEC, Commissione Elettrotecnica Internazionale - CENELEC, Comitato Europeo per la Normalizzazione Elettrotecnica

Via Saccardo, 9 – 20134 Milano
Tel. 02.21006.1
Fax Direzione 02.21006.210
Fax Vendite 02.21006.222
e-mail: cei@ceinorme.it
www.ceinorme.it
Codice Fiscale 80059350159
Partita IVA 08357810156

COMITATO
ELETTROTECNICO
ITALIANO

CT CEI 322 "Communication Technologies and Architectures" di interfaccia nazionale del SYC IEC "Communication Technologies and Architectures"

Nell'ottobre 2019 è stata approvata in ambito IEC la costituzione il nuovo Comitato di Sistema SyC "Communication Technologies and Architectures" (documento SBNC/4/DV).

A livello nazionale si propone la costituzione del Comitato Mirror CT 322 con lo scopo di elaborare documenti con lo scopo di armonizzare le attività normative relative alle tecnologie e architetture delle comunicazioni nell' IEC.

Collegamenti del CT 322 proposto con:

- CT 9 "Sistemi e componenti elettrici ed elettronici per trazione"
- CT 57 "Scambio informativo associato alla gestione dei sistemi elettrici di potenza"
- CT 65 "Misura, controllo e automazione nei processi industriali"
- TC 86 "Fibre ottiche"
- CT 105 "Celle a combustibile"
- CT 205 "Sistemi bus per edifici"
- SC 210A "Radio interferenze"
- CT 313 "Smart Energy"
- CT 317 "Smart Cities"
- CT 321 "Smart Manufacturing-Industria 4.0"

Collegamenti a livello internazionale:

- ACEC "Advisory Committee on Electromagnetic Compatibility"
- ACSEC "Advisory Committee on Information security and data privacy"

Riorganizzazione MiSE

Carissimi,

vi allego quanto ricevuto dalla dr.ssa d'Alessandro.

In relazione al definitivo assetto della ex Div. XIV, oggi Div. VII.

RIORGANIZZAZIONE MISE

Siamo stati ufficialmente informati che in relazione di quanto operato di recente in ambito ORGANISMI NOTIFICATI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO di cui fino a qualche giorno fa si occupava la Div. XIV, a partire dal 1 giugno tale Divisione prende il nome di "DIV.VII", continuando ad occuparsi totalmente della stessa suddetta materia (organismi notificati e sistemi di accreditamento) alla quale è preposta, come in precedenza, la dottoressa Antonella d'Alessandro. Confermiamo il n.ro telefonico: 06 4705 5477 mentre, ove dobbiate inviare email, potete rivolgervi al funzionario, Ing. Rocco Tucci, al seguente indirizzo di p.e.:

rocco.tucci.ext@mise.gov.it

Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.

Gentile dottor Lentini,

L'Ing. Tucci, funzionario incaricato presso la Divisione posta sotto la mia responsabilità, mi inoltra la Sua richiesta alla quale dò immediatamente seguito.

Apprezzo molto la Sua attenzione per la nostra riorganizzazione che si è completata in termini di efficacia solo il 1° giugno u.s.

Ieri 2 giugno non si è lavorato.

Oggi Le rispondo, con ciò significando solerzia e dovuto pronto riscontro.

Il fatto che qualche Suo associato abbia avuto notizia anticipata ed ufficiosa del cambio nominale della Divisione competente non espone il Ministero a censura di poca trasparenza.

D'altronde ogni tipo di informazione all'utenza sul sito istituzionale del Ministero rappresenta perciò stesso evidenza di fattiva ed efficace comunicazione nonché di pubblicità legale della intervenuta riorganizzazione.

Ciò detto, Le confermo che la Divisione vede ancora come Dirigente incaricato sulla ex Div. XIV, ora VII, la sottoscritta.

La nostra conoscenza che conta più di qualche lustro spero possa essere per La Sua persona e per la Associazione che rappresenta motivo di soddisfazione.

Nel porgere i miei saluti più cordiali Le auguro buon lavoro.

dottoressa Antonella d'Alessandro

Dirigente Ministero dello Sviluppo economico

Divisione VII Organismi notificati e sistemi di accreditamento

Via Sallustiana, 53

00187 Roma

CONVENZIONE QUADRO TRA INAIL/INPS E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA FORNITURA DATI FINALIZZATA ALLA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito "INAIL") con sede in Roma, codice fiscale 01165400589, rappresentato dal Presidente Franco Bettoni

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito "INPS") con sede in Roma, codice fiscale 80078750587, rappresentato dal Presidente Prof. Pasquale Tridico

D'intesa con la

Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE);

e

I Soggetti pubblici e privati di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto 30 gennaio 2015 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, che aderiranno alla presente convenzione con la procedura di cui all'art. 10 del testo negoziale.

PREMESSO CHE

- l'art. 50, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'Amministrazione Digitale", così come modificato dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, prevede che *"Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all' articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive";*
- l'art. 16-bis, comma 10 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede che *"le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge"*;

- l'art. 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che ha disposto che "un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento ...dei contributi previdenziali ... ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015...";
- l'art. 86, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che con riguardo ai documenti che le stazioni appaltanti accettano come prova della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, ha individuato il Documento Unico della Regolarità Contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente;
- l'art. 105, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che *"Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori"*;
- l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»;
- il comma 2 del predetto art. 4, che demanda ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sentiti INPS e INAIL e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), la definizione dei «requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» del predetto art. 4;
- il decreto 30 gennaio 2015 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, pubblicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 2015, n. 125, recante la disciplina operativa della procedura ed i soggetti abilitati a richiederla e il decreto 23 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)";
- possono aderire alla presente convenzione quadro i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del suindicato decreto del 30 gennaio 2015, i quali, per l'espletamento della propria attività istituzionale, possono avere accesso ai servizi di verifica della regolarità contributiva;
- la consultazione dell'elenco delle ditte in stato di regolarità contributiva ("white

list") non prevede nessuna successiva notifica dell'eventuale variazione di tale stato;

- le circolari INPS n. 126 e INAIL n. 61 del 26 giugno 2015, la circolare INPS n. 17 del 31 gennaio 2017 e la Circolare INAIL n. 48 del 14 dicembre 2016 aventi ad oggetto l'attuazione dei sopra citati decreti ministeriali del 30 gennaio 2015 e del 23 febbraio 2016;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018 (di seguito "Codice");
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 riportante "Violazioni di dati personali (data breach), in base alle previsioni del Regolamento UE 2016/679";

ATTESO CHE LE PARTI

- al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa, intendono attuare una collaborazione fattiva che, con l'ausilio degli strumenti tecnologici, consenta un più agevole svolgimento dei rispettivi compiti;
- intendono prevedere un limite giornaliero di codici fiscali trasmissibili, descritto negli allegati tecnici di INPS ed INAIL, per l'accesso al sistema per la verifica massiva della regolarità contributiva;
- intendono dotarsi di uno schema tipo di convenzione, per l'accesso ai dati contenuti negli archivi dell'INAIL, dell'INPS e delle Casse Edili, ove consentito dalla norma, ed alle evoluzioni tecnologiche e normative in materia di cooperazione informatica;

E CHE

prima della sottoscrizione del soggetto aderente verrà comunicato l'esito positivo della verifica del fondamento normativo della richiesta di adesione.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
Oggetto e finalità

La *Convenzione* disciplina i rapporti tra le *Parti* relativi alla modalità di fornitura dei dati per la verifica della regolarità contributiva, individuati nell'allegato 1 (per il servizio reso da INPS) o nell'allegato 3 (per il servizio reso da INAIL), in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal *Codice* e dagli standard di sicurezza informatica.

Le Parti sono autorizzate ad accedere ai dati suddetti nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali perseguite e della base normativa che le legittima per l'acquisizione delle informazioni individuate in premessa.

ARTICOLO 2
Definizioni

Nell'ambito del testo e degli allegati alla presente convenzione si intendono per:

1. *"Codice"*: il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 così come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 101/2018;

2. *"Dato personale"*, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

3. *"Dati"*, le informazioni contenute negli archivi informatici dell'Istituto o dell'INAIL;

4. *"Fornitore dei dati"*, rappresentato alternativamente dall'INPS o dall' INAIL, è il soggetto titolare dei dati oggetto di interscambio;

5. *"Fruitore dei dati"*, rappresentato alternativamente dall'INPS o dall'INAIL è il soggetto destinatario dei dati oggetto di interscambio;

6. *"CAD"*: il codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, a seguito della delega al Governo contenuta all'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Legge di semplificazione 2001), e successive modificazioni;

7. *"Convenzione"*: il presente atto convenzionale;

8. *"Responsabile della Convenzione":* soggetto preposto da ciascuna delle Parti alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti alla *Convenzione*;

9. *"Referente tecnico":* soggetto, nominato dalle Parti in sede di stipula della *Convenzione* e preposto all'attivazione e alla successiva gestione operativa dello

scambio dati nonché alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in *Convenzione*;

10. *"Supervisore":* soggetto nominato da ciascun Ente fruitore dei dati e preposto al monitoraggio e controllo del loro utilizzo da parte degli utenti dei rispettivi Enti di appartenenza;

11. *"Soggetto aderente"*: il soggetto esterno che richiede l'accesso ai servizi DURC erogati da INPS ed INAIL.

ARTICOLO 3
Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nella convenzione, ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale, nonché un proprio Referente tecnico responsabile, in particolare, dell'attivazione e della successiva gestione operativa dello scambio dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nella convenzione.

L'Ente nomina un Supervisore, preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti incaricati. Rientra nei compiti del Supervisore comunicare al *fornitore* dei dati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali.

I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento per l'attuazione della convenzione saranno scambiati tra le Parti con note via PEC successivamente alla sottoscrizione della convenzione da parte del soggetto aderente.

ARTICOLO 4
Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi resi disponibili

Le Parti accedono reciprocamente ai dati previsti in convenzione attraverso le modalità e le misure di sicurezza riportate nell' allegato 2.

ARTICOLO 5
Allegati alla Convenzione

Allegato 1 – DurcOnLine: Cooperazione Applicativa – Specifiche Tecniche riporta i dati di input/output riguardanti i flussi di comunicazione;

Allegato 2 – Criteri tecnici per la comunicazione dei flussi di dati riporta le specifiche dei flussi di dati trasmessi dalle Parti.

Allegato 3 – DURC On Line – Cooperazione applicativa INAIL riporta i dati di input/output riguardanti i flussi di comunicazione;

Gli allegati 1 e 3 sono alternativi.

ARTICOLO 6
Misure di sicurezza e responsabilità

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal Regolamento UE e dal D. Lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

In quanto gli allegati sono parte sostanziale della Convenzione, le Parti si impegnano a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati all'interno dei citati allegati volti ad assicurare la protezione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente e garantiscono il corretto accesso ai dati oggetto della Convenzione.

Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il flusso dati le Parti concorderanno tempestivamente, per il tramite dei Responsabili della Convenzione, modalità alternative di accesso ai dati.

INAIL/INPS rendono disponibili i dati anche personali come risultano al momento dell'interrogazione e non assumono responsabilità per la mancanza di aggiornamenti che non dipendano dalle stesse, per variazioni che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni dell'accesso non preventivamente pianificabili.

Le Parti annualmente verificano il mantenimento dei presupposti e dei requisiti per l'accesso ai dati.

Le Parti si impegnano altresì ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento.

ARTICOLO 7
Trattamento dei dati

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel D. Lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano affinché i dati siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione e non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Le Parti si impegnano a garantire un livello di sicurezza adeguato, assicurando che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente secondo quanto disposto dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE, nonché l'adozione al proprio interno di tutte le regole di sicurezza relative alla gestione delle credenziali di accesso ai dati.

Le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in caso di problemi tecnici che possano compromettere l'erogazione complessiva del servizio.

Ciascuna delle Parti provvederà, pertanto, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, opereranno sotto la loro autorità in qualità di persone autorizzate e avranno accesso ai dati stessi.

Le Parti garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o persone autorizzate incaricate del trattamento dei dati, ferma restando la responsabilità personale derivante dall'uso illegittimo dei dati.

Il soggetto aderente si impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso.

Il soggetto aderente di impegna a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi nonché offrire la propria collaborazione nell' espletamento delle eventuali attività di controllo.

Il soggetto aderente si impegna a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le verifiche a cui lo scambio dati è finalizzato e contestualmente a cancellare i dati ricevuti, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascuna amministrazione, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 8
Tracciamento degli accessi e controlli

Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare ai propri incaricati del trattamento che, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Codice, l'altra Parte procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.

Le *Parti* congiuntamente, ai sensi di quanto previsto dall'allegato 2 alla presente convenzione, svolgono il controllo, anche a campione, del rispetto delle corrette modalità di accesso stabilite da questa convenzione.

A fronte di eventuali anomalie riscontrate il fruitore dei dati consentirà verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi e si impegna a dare al fornitore dei dati tutti i chiarimenti o la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli previsti dal precedente comma.

ARTICOLO 9
Clausola di recesso

La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati costituisce causa di recesso dalla *Convenzione* e di immediata sospensione dei flussi di dati a seguito di formale comunicazione.

Le Parti concordano che la *Convenzione* trova inoltre immediata conclusione laddove vengano meno le finalità definite in premessa.

ARTICOLO 10
Modalità operative e limiti quantitativi

Le modalità di adesione all'accordo quadro saranno pubblicate sui siti istituzionali di INPS ed INAIL.

E' prevista in ogni caso la possibilità di inviare via PEC la richiesta di adesione con indicazione della base normativa e delle finalità istituzionali ad una delle seguenti PEC:

- dcod@postacert.inail.it
- dc.organizzazioneecomunicazione@postacert.inps.gov.it

Gli Enti fornitori del servizio si riservano di differire i riscontri alle richieste operative di verifica dei certificati che verranno inoltrate dai soggetti aderenti in caso di elevati livelli quantitativi contemporanei di richieste dati provenienti dai diversi fruitori, tali da incidere sulle funzionalità degli applicativi e dei relativi sistemi tecnologici.

Gli Enti fornitori del servizio si riservano altresì di comunicare ai soggetti aderenti eventuali variazioni degli allegati tecnici derivanti dalla manutenzione evolutiva degli applicativi.

ARTICOLO 11
Durata

La *Convenzione* ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata, su concorde volontà delle *Parti*, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse a mezzo PEC.

ARTICOLO 12
Composizione della Convenzione e valore delle premesse

La *Convenzione* si compone di 12 (dodici) articoli e 2 allegati.

Le *Parti* convengono che le premesse, i contenuti e gli allegati alla *Convenzione* ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

INPS*

INAIL *

Sottoscrizione soggetto aderente *

* sottoscrizione digitale

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/647 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2020

che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ([1]), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 285, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio ([2]) possono esonerare dall'imposta sul valore aggiunto («IVA») i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 5 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.

(2) Con decisione 2008/737/CE ([3]), l'Italia è stata autorizzata ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE («misura di deroga»), al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 30 000 EUR. La misura di deroga era stata autorizzata fino al 31 dicembre 2010.

(3) Con la decisione di esecuzione 2010/688/UE del Consiglio ([4]), l'Italia è stata autorizzata a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2013.

(4) Con la decisione di esecuzione 2013/678/UE del Consiglio ([5]), l'Italia è stata autorizzata a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2016. La soglia del volume d'affari annuo è stata innalzata a 65 000 EUR.

(5) Con la decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio ([6]) la validità di detta autorizzazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2019 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale delle piccole imprese, se questa data fosse anteriore. Il 18 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la direttiva (UE) 2020/285 ([7]) che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese.

([1]) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

([2]) Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303/67).

([3]) Decisione 2008/737/CE del Consiglio, del 15 settembre 2008, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 249 del 18.9.2008, pag. 13).

([4]) Decisione di esecuzione 2010/688/UE del Consiglio, del 15 ottobre 2010, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 294 del 12.11.2010, pag. 12).

([5]) Decisione di esecuzione 2013/678/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 35).

([6]) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 306 del 15.11.2016, pag. 11).

([7]) Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

(6) Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 luglio 2019 l'Italia ha chiesto l'autorizzazione a prorogare la misura di deroga dopo il 31 dicembre 2019 e a innalzare la soglia e la portata dell'esenzione.

(7) Con lettera del 20 settembre 2019 la Commissione ha informato gli altri Stati membri, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, della domanda presentata dall'Italia. Con lettera del 23 settembre 2019 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

(8) Con lettera protocollata dalla Commissione il 5 dicembre 2019, l'Italia ha rivisto la sua richiesta, chiedendo soltanto l'autorizzazione a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.

(9) Con lettera del 10 dicembre 2019 la Commissione ha informato gli altri Stati membri, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, della domanda rivista presentata dall'Italia. Con lettera dell'11 dicembre 2019 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda rivista.

(10) Dalle informazioni fornite dall'Italia emerge che i motivi della domanda di deroga restano in gran parte immutati. La misura di deroga riduce gli oneri amministrativi e i costi di conformità sia per le piccole imprese, sia per le autorità fiscali e contribuisce in tal modo a semplificare la procedura di riscossione dell'IVA.

(11) La misura di deroga è e resterà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi saranno ancora autorizzati a scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.

(12) Secondo le informazioni fornite dall'Italia, la misura di deroga avrà solo un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.

(13) La misura di deroga non inciderà sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto l'Italia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità delle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio ([1]).

(14) Tenuto conto dell'incidenza potenzialmente positiva della misura di deroga sulla riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali nonché dell'assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare l'Italia ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo.

(15) È opportuno che l'autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia. La direttiva (UE) 2020/285 dispone che gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 di tale direttiva nonché applicare tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare l'Italia a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.

(16) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla misura di deroga e che la sua applicazione non crei incertezza giuridica in relazione al periodo fiscale in corso, è opportuno che la presente direttiva si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata ad esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 65 000 EUR.

L'Italia è autorizzata ad innalzare tale soglia al fine di mantenere il valore dell'esenzione in termini reali.

([1]) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2020

Per il Consiglio
Il presidente
G. GRLIĆ RADMAN

- Newsletter Finco n. 4/2020, nota UN.I.O.N. alla Presidenza del Consiglio pag. 49
- Finco: Le indicazioni del Viminale ai prefetti per la rimodulazione dei controlli anti Covid-19 pag. 52
- Finco: Roma 28 maggio 2020 - La semplificazione e la sburocratizzazione pag. 53

Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni

UNION: NOTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SU "CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18"

Di seguito la nota inviata da UN.I.O.N. al Presidente del Consiglio, ed al Presidente del Senato, al Presidente della Camera e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Ministero dello Sviluppo Economico
COMITATO DI CONTROLLO CODICE DEONTOLOGICO
Ministero del Lavoro
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero Difesa Cittadini

UN.I.O.N.
Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati

European Coordination of Notified Bodies Machinery and Lift Directive

Associazione iscritta al Registro Trasparenza MiSE

Roma, 16/04/2020
Prot. 36/2020/SF

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Avv. Giuseppe CONTE
Presidente
Palazzo Chigi
Piazza Colonna, 370
00187 – Roma
PEC: presidente@pec.governo.it

Alla Presidenza del Senato della Repubblica
Sen. Maria Elisabetta Alberti CASELLATI
Presidente
Piazza Madama
00186 – Roma
PEC: elisabetta.casellati@pec.senato.it

Alla Presidenza della Camera dei Deputati
On. Roberto FICO
Presidente
Piazza di Monte Citorio, 1
00186 Roma
PEC: roberto.fico@cert.camera.it

e p.c.
Al Ministero dello Sviluppo Economico
Sen. Stefano PATUANELLI
Ministro
Via Veneto, 33
00187 – Roma
PEC: segr.min@pec.mise.gov.it

Oggetto: Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18.

Nella mia qualità di Presidente della UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, espongo quanto segue.

Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni

..segue

Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati

Associazione iscritta al Registro Trasparenza MiSE

Unione Italiana Organismi Abilitati

Il 17 marzo 2020 veniva pubblicato il Decreto Legge n. 18/2020, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In data 9 aprile 2020, il Senato della Repubblica approvava il disegno di legge di iniziativa del Governo che convertiva in legge, con modificazioni, il predetto decreto.

In particolare, per quanto qui di interesse, il disegno di legge comprendeva l'introduzione, dopo l'art. 62 del testo normativo, di un articolo 62 bis, rubricato "Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato".

Tale nuovo articolo consta di un unico comma e prevede che, "al fine di garantire la continuità del servizio, i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 dicembre 2015, n. 203, recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone, dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2012, e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 144 del 18 maggio 2016", recante "Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi", sono prorogati di dodici mesi, qualora non sia possibile procedere alle verifiche [...]".

La modifica così introdotta è senz'altro opportuna, ma sorprende la mancanza nel testo del citato articolo 62 bis, di qualsivoglia riferimento alle verifiche previste dal D.P.R. 162/1999 per gli impianti elevatori adibiti al trasporto di persone e/o cose in servizio privato. Risulta infatti incomprensibile il motivo per il quale, al rinvio dei termini previsti per le revisioni periodiche sugli impianti contemplati dai Decreti del MIT richiamati dall'articolo in esame, non si accompagni anche il rinvio dei termini previsti per le verifiche periodiche dal D.P.R. 162/1999 che avrebbe trovato, dal punto di vista sistematico, corretta collocazione nell'articolo in esame.

Com'è noto, l'art. 13 del D.P.R. 162/1999 obbliga i proprietari di ascensori e montacarichi a sottoporre gli stessi a verifiche periodiche con scadenza biennale, consentendo che a tali adempimenti provvedano gli organismi privati dallo stesso indicati; tale disposizione, secondo quanto chiarito dall'art. 11 dello stesso testo normativo, si applica agli apparecchi in servizio privato. Dunque, l'ampia e generica formula adoperata nell'intitolazione dell'art. 62 bis del D. L. 18/2020, che si riferisce anche "agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato", avrebbe coerentemente dovuto essere sviluppata, nel disposto dell'articolo, mediante ricomprensione, in esso, anche degli ascensori e degli altri dispositivi contemplati dal D.P.R. 162/1999, con sospensione dei termini in esso previsti, il che non è invece accaduto.

Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni

..segue

Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati

Associazione iscritta al Registro Trasparenza MiSE

Unione Italiana Organismi Abilitati

Pertanto, allo stato, continuano a decorrere i termini di cui al D.P.R. 162/1999, il che può comportare conseguenza pregiudizievoli sia per i titolari degli impianti, che per gli organismi di ispezione.

Ed invero, molti organismi attualmente non sono affatto operativi, in quanto l'effettuazione delle verifiche è in gran parte resa materialmente impossibile dalla chiusura delle strutture presso cui sono ubicati gli impianti, resa obbligatoria dalle norme restrittive emanate, mentre nei casi in cui sussisterebbero le condizioni per la loro esecuzione, come ad esempio negli stabili adibiti ad abitazione, è frequente che alle stesse non possa procedersi per altri motivi, ad esempio, per la comprensibile mancata disponibilità dei manutentori degli ascensori a partecipavi, o per il puro e semplice diniego all'accesso in proprietà private, causato dal timore del contagio. Quindi, la quasi totalità delle verifiche viene disdetta, o comunque rinviata a data da destinarsi dagli utenti, senza poter rispettare le scadenze di legge.

Deve aggiungersi che la possibilità di effettuare verifiche da remoto, ventilata da Accredia nel suo comunicato prot. DC2020OC122 è praticamente irrealizzabile nei casi in cui essa abbia ad oggetto attività chiuse, per le quali è impensabile che i titolari o loro incaricati si rechino in sede per tentare tale esperimento (fermo restando quanto sopra rilevato circa i manutentori), essendo di difficile realizzazione anche nei casi di strutture rimaste operative, per la mancanza di una procedura predeterminata che regoli lo svolgimento e l'asseverazione di tale innovativa modalità, le cui risultanze sarebbero esposte a successive possibili censure.

Esiste dunque la concreta possibilità che, ad emergenza cessata, i titolari degli impianti possano incorrere in sanzioni e, di conseguenza, instaurare azioni di risarcimento nei confronti degli organismi di ispezione.

Pertanto, l'Associazione da me presieduta chiede che, sia per evitare evidenti discriminazioni tra analoghe tipologie di impianti, sia per prevenire l'artificioso moltiplicarsi di procedimenti giudiziari, inutilmente gravosi per i soggetti in essi coinvolti nonché per l'amministrazione giudiziaria, venga valorizzata l'opportunità offerta dall'introduzione, nel Decreto Legge n. 18/2020, dell'art. 62 bis, estendendo il contenuto normativo dello stesso fino a prevedervi la sospensione dei termini per le verifiche ordinarie previste dall'art. 13 del D.P.R. 162/1999.

In attesa di cortese riscontro, porgo

Distinti saluti

UN.I.O.N., Il Presidente
Dott. Ignio S. Lentini

Da: Marta De Paolis [mailto:depaolismarta188@gmail.com]
Inviato: martedì 26 maggio 2020 15:41
Oggetto: Le indicazioni del Viminale ai prefetti per la rimodulazione dei controlli anti Covid-19

Finco

Le indicazioni del Viminale ai prefetti per la rimodulazione dei controlli anti Covid-19

22 maggio 2020

In una circolare le prescrizioni per la graduale ripresa delle attività produttive e sociali

I prefetti debbono assicurare, informandone preventivamente il ministro dell'Interno, l'esecuzione delle misure anti Covid-19 e possono avvalersi delle Forze di polizia, eventualmente con il concorso del corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Per la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, gli stessi prefetti possono avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nelle articolazioni territoriali, e del comando Carabinieri per la tutela del lavoro. Inoltre, possono avvalersi del personale dei corpi di Polizia locale, muniti della qualifica di agente di pubblica sicurezza, e delle Forze armate.

È quanto richiama la circolare 19 maggio 2020 che il ministero dell'Interno ha diramato ai prefetti fornendo indicazioni applicative sul decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 e sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020.

La graduale ripresa delle attività commerciali e sociali potrà determinare l'esigenza di **ricalibrare i controlli anti Covid-19** e di rimodulare l'impiego del personale delle Forze armate, già impiegato nell'Operazione Strade sicure. Inoltre, una crescente attenzione dovrà essere rivolta alla possibile ricomparsa di fenomeni delittuosi e di criminalità diffusa e, con la crescita del traffico stradale, sarà necessario intensificare i servizi di sicurezza stradale.
Queste le ulteriori indicazioni contenute nella circolare del Capo di Gabinetto Matteo Piantedosi.

La stessa circolare evidenzia che, partire dal 18 maggio, le persone possono spostarsi senza alcuna limitazione **nel territorio regionale**. Stato e regioni possono adottare o prorogare misure che limitano la circolazione, sempre nel territorio regionale, in caso si registri un aggravamento della situazione epidemiologica.

Gli spostamenti delle persone **tra regioni** restano vietati fino al 2 giugno, così come quelli da e per l'estero, tranne che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Vietato anche lo spostamento dall'abitazione per le persone sottoposte a quarantena perché positive al Covid-19. La circolare segnala poi che eimane consentito il rientro presso il proprio domicilio/ abitazione/residenza.

Manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, possono svolgersi in base all'andamento dei dati sui contagi, secondo modalità stabilite con provvedimenti statali, fatto sempre salvo il divieto di assembramenti. Il sindaco potrà disporre la chiusura temporanea di aree aperte al pubblico, quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno un metro tra le persone.

L'accesso in aree pubbliche come **parchi e giardini** è consentito rispettando il distanziamento sociale, vietati gli assembramenti. I minori possono accedere alle aree gioco e, dal 15 giugno, bambini e ragazzi potranno frequentare luoghi destinati ad attività ludiche, ricreative ed educative, come i centri estivi, sempre alla presenza di operatori dedicati e rispettando i protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento della Famiglia.

La circolare segnala poi che possono ripartire le **attività commerciali al dettaglio**. Devono assicurare l'ingresso dilazionato dei clienti e la distanza interpersonale. Non sarà possibile sostare nei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Le **attività economiche, produttive e sociali** devono rispettare i protocolli o le linee guida per la prevenzione del contagio nel settore di riferimento, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti a livello centrale. È quindi previsto un regime di controllo sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, ma è affidata alle regioni l'individuazione delle misure di prevenzione o riduzione del contagio. In assenza di linee guida e protocolli regionali, vengono applicati quelli di livello nazionale.

Finco

Roma 28 maggio 2020 - La semplificazione e la sburocratizzazione di cui abbiamo bisogno devono riguardare le procedure, i permessi, i tempi delle autorizzazioni, un più ampio e deciso uso delle conferenze di servizi e degli istituti del silenzio/assenso, tanto per fare un esempio - afferma Carla Tomasi Presidente FINCO - non certo le verifiche della qualificazione delle imprese e delle loro specializzazioni, né delle stazioni appaltanti, se non vogliamo continuare a versare lacrime - ma di coccodrillo a questo punto - ogni volta che crolla un ponte, che delle barriere di sicurezza si sganciano dalla sede autostradale, o anche, che un'opera d'arte subisca un danno irreparabile.

È necessaria una chiara programmazione dei lavori e dei relativi finanziamenti, con la corretta tempistica di progettazione per consentire la scelta del contraente; mantenere quindi alta l'attenzione sui programmi e sui tempi, per dare respiro alle opere pubbliche evitando inutili sprechi.

Durante la scorsa settimana - continua Carla Tomasi - i media hanno riportato un forte dibattito su un imminente DL semplificazione che conterebbe anche previsioni in tema di appalti: se cioè - per sintetizzare - sia meglio ispirare questa semplificazione al modello ricostruzione del ponte Morandi o a quello dell'Expo, il primo che elimina in radice - sempre per essere brevi - le procedure di gara, il secondo che alleggerisce le autorizzazioni, ma che ha visto impegnata Anac in un controllo serrato contro abusi e corruzione. Noi pensiamo che questi due modelli siano irripetibili per la emblematicità che li ha contraddistinti e non replicabili nella "normalità".

La pesantezza dei processi autorizzativi può ben essere sostituita da una più snella autocertificazione, a patto però che il sistema disponga di un robusto e collaudato servizio ispettivo sia da parte della stazione appaltante che dell'appaltatore in autodisciplina, ma anche e soprattutto di un adeguato apparato ispettivo del Ministero delle Infrastrutture, di quello dei Beni Culturali e di ogni altra Amministrazione che bandisce una gara.

Questa triplice garanzia di controlli di "materialità" che deve arrivare alla verifica della reale idoneità di chi partecipa ad una gara ed esegue i lavori, non esiste se non in minima parte: sia il direttore dei lavori che il RUP spesso non mettono piede in cantiere, magari sostituendo le visite con documenti e controlli virtuali; per non parlare delle mancate ispezioni del Ministero delle Infrastrutture, anche quando le ispezioni sono obbligatorie per legge (si veda ad esempio il Dlgs 35/11 di conversione della Direttiva europea 2008/96/CE che prevede ispezioni ministeriali obbligatorie su tutte le strade nazionali e transnazionali e, dall'ormai prossimo primo gennaio 2021, estendibili a tutta la viabilità locale).

Burocrazia è anche resistenza dei pubblici dipendenti che preferiscono rimanere fermi - senza alcuno che sancisca questo comportamento - piuttosto che assumersi le responsabilità connesse al proprio ruolo.

In Italia abbiamo, tra le altre, due eccellenze in materia di ispezioni: le Fiamme Gialle nel settore pubblico e le Assicurazioni nel settore privato. Per dotare i LLPP dei triplici controlli di materialità di cui avrebbe bisogno per operare con credibilità una deregulation efficace (della stazione appaltante, dell'appaltatore e del MIT) sarebbe utile che i relativi responsabili andassero "a lezione" rispettivamente dalla Guardia di Finanza e dalle primarie compagnie di Assicurazioni, il cui organico è in percentuale non irrilevante costituito da ispettori (tecnici, amministrativi di liquidazione di sinistri ecc.).

L'altro grande freno alla speditezza è costituito dalla scarsa liquidità degli impieghi. Si perdono anni per reperire fondi, anche se già stanziati; indi, gli stati di avanzamento dei lavori non vengono pagati con regolarità e di conseguenza i lavori si fermano e generano contenziosi esorbitanti: quando, alla fine, i soldi arrivano sono raddoppiati i tempi e i costi dell'opera e talvolta l'appaltatore, e tutti coloro che hanno lavorato per lui, è fallito.

Questo male oscuro per le opere pubbliche va combattuto con piani esecutivi tecnico-finanziari regolati da ferrei cronoprogrammi che rispettino le scadenze contrattuali (Bene intanto l'aumento dell'ammontare delle anticipazioni sui LLPP disposto con il Decreto "Rilancio").

Basterebbero queste due cose, liquidità adeguata e ispezioni sui cantieri, per risolvere la più parte delle inefficienze dei LLPP, da non ricercare strumentalmente nella normativa ma nella sua scorretta o inattuata esecuzione.

Anche la liberalizzazione del subappalto, di cui pur tanto si parla, realizzerebbe solo un'apparente semplificazione, in quanto potrebbe tra l'altro fornire una via di fuga pressoché totale dalle regole della sicurezza del lavoro, allargherebbe al massimo questa tradizionale porta d'ingresso alle mafie, e, non da ultimo, abbasserebbe di molto la qualità delle specializzazioni che costituiscono la parte di eccellenza dei LLPP.

Lasciamo, pertanto, il Codice dei Contratti Pubblici al punto di maggior semplificazione già realizzato dal Decreto c.d. "Sblocca-Cantieri" lo scorso anno, e concentriamo le forze su un'esecuzione dei contratti puntuale e ben controllata, facendo uscire i controllori dai loro uffici per proiettarli nei cantieri e gestiamo al contempo con criterio la liquidità che è un aspetto assolutamente decisivo anche e soprattutto in questo settore - conclude Carla Tomasi -".

NEWS

- Il ricordo, di Milena Gabanelli: “Era rigoroso, ma che risate in ascensore” pag. 55
- Santucci: prioritaria la messa in sicurezza di immobili, impianti e in particolare di ascensori pag. 56
- Casa&Clima: La risposta del Ministero del Lavoro a una interrogazione della Camera pag. 58
- Casa&Clima: Dalla RPT il documento “Emergenza sanitaria Covid-19, Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro pag. 62
- Casa&Clima: Le misure per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi pag. 64

Il ricordo

«Era rigoroso, ma che risate in ascensore»

di **Milena Gabanelli**

Lo avevo incrociato curiosando nelle tv locali, faceva delle lezioni di inglese molto divertenti, sembrava un comico. Poi diventò un comico che insegnava inglese. Ho pensato «sarebbe perfetto per provare una sigla di coda che alleggerisca un po' la pesantezza delle inchieste e ci tolga anche dalla testa errori molo comuni».

Gli ho telefonato, ci siamo incontrati, ci siamo intesi; non avevo praticamente budget, ma abbiamo fatto una stagione insieme (primavera 2011). Fu un successo, anche per lui, che entrava per la prima volta in un programma «serio». Com'era Peter? Così, come sembrava: semplice, simpatico... frugale, estremamente rigoroso sul suo lavoro.

L'ultimo volta l'ho incontrato in un ascensore di Via Teulada, per me era l'ultima stagione in Rai, e tutti mi guardavano con l'occhio mesto. Ci siamo fatti cinque piani ridendo fino alle lacrime.

Hi Peter!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercoledì 27 Maggio 2020 Corriere della Sera

Santucci (Area Re Mind): prioritaria la messa in sicurezza di immobili, impianti e in particolare degli ascensori

4 Maggio 2020

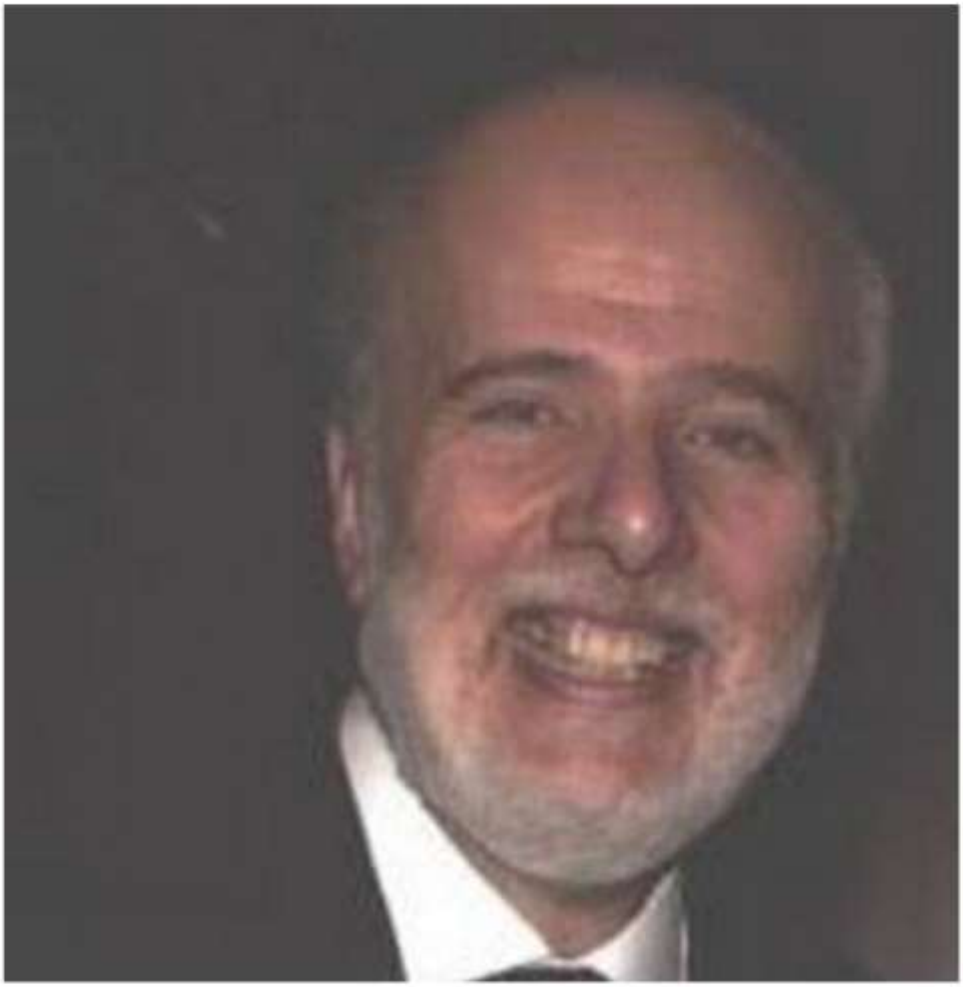

dott. Massimo Santucci, Direttore Relazioni Istituzionali Re Mind

Agenpress. **A margine del think tank Re Mind Filiera Immobiliare il dott. Massimo Santucci, direttore Relazioni istituzionali Re Mind ha fatto presente che** "come **Re Mind** riteniamo di porre una particolare attenzione sugli immobili e sugli impianti con riferimento particolare alle misure antisismiche e antincendio.

requisiti di sicurezza, ad es. ascensori, impianti di elevazione, antincendio, interventi di consolidamento, ecc. degli edifici esistenti coinvolgendo le Associazioni di categoria con precisi protocolli d'intesa, prime fra tutte quelle degli Amministratori di Condominio e dei Gestori dei patrimoni immobiliari.

I cantieri da attivare dovranno riguardare anche le Università e le Scuole, sotto il profilo dell'adeguamento strutturale: occorre sfruttare questo momento perché sono chiuse e vuote, per renderle più sicure e adeguarle sotto il profilo della sostenibilità ambientale ed energetica".

Ha proseguito il dott. Santucci soffermandosi sulla necessità "di impegnarsi per un grande progetto di rigenerazione urbana nelle grandi città dove più si avvertono fenomeni di degrado coinvolgendo Istituzioni, Enti locali, organismi di rappresentanza dei cittadini e dei residenti, operatori economici e Associazioni di categoria.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze

Le criticità vanno affrontate ad es. attraverso una serie di misure come l'incentivazione di antenne centralizzate e verifica dell'emissione di onde elettromagnetiche, barriere antirumore per limitare l'emissioni acustiche fuori norma, abbattimento ovunque delle barriere architettoniche per i diversamente abili, monitoraggio delle vibrazioni dei palazzi provocate dal passaggio di mezzi pesanti e pubblici a velocità sostenuta, verifica degli impianti di riscaldamento, di quelli elettrici e idraulici, e delle norme di sicurezza negli ascensori.

Come più volte rappresentato da **Re Mind** devono essere estesi i benefici fiscali e semplificate le procedure amministrative, particolarmente nei confronti delle Amministrazioni comunali che, nelle grandi città, sono centralizzate, incapaci di dare risposte immediate sul territorio, attraverso organi decentrati, vedi Municipi, privi di poteri e competenze reali".

la risposta del Ministero del lavoro a una interrogazione alla Camera

casaeclima.com/ar_41704__equiparazione-coronavirus-infortunio-lavoro-risposta-ministero.html

Venerdì 8 Maggio 2020

Equiparazione del contagio da Coronavirus all'infortunio sul lavoro: la risposta del Ministero del lavoro a una interrogazione alla Camera

È particolarmente problematica la configurabilità di una responsabilità civile o penale del datore di lavoro che operi nel rispetto delle regole

"*La diffusione ubiquitaria del virus Sars-CoV-2, la molteplicità delle modalità e delle occasioni di contagio e la circostanza che la normativa di sicurezza per contrastare la diffusione del contagio è oggetto di continuo aggiornamento da parte degli organismi tecnico-scientifici che supportano il Governo, rendono particolarmente problematica la configurabilità di una responsabilità civile o penale del datore di lavoro che operi nel rispetto delle regole.*

Una responsabilità sarebbe, infatti, ipotizzabile solo in via residuale, nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela della salute dei lavoratori e, in particolare, di quelle emanate dalle autorità governative per contrastare la predetta emergenza epidemiologica.

Sull'esonero della responsabilità, peraltro, l'articolo 42 del decreto-legge n. 18 del 2020 è in parte già intervenuto in ambito assicurativo, prevedendo l'esclusione dei casi riconosciuti di malattia da coronavirus dal bilancio infortunistico dell'azienda.

In ogni caso assicuro comunque il massimo impegno dell'Amministrazione nel monitorare la questione anche con riferimento ai provvedimenti che verranno adottati nel prosieguo".

Lo ha dichiarato il 6 maggio il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza, nella sua risposta in commissione Lavoro pubblico e privato della Camera a una interrogazione presentata da Chiara Gribaudo (PD), volta a sollecitare il Governo all'adozione di opportuni provvedimenti chiarificatori della portata dell'articolo 42, comma 2, del decreto-legge Cura Italia, che detta la disciplina relativa all'accertamento del contagio da COVID-19 a danno dei lavoratori, ai fini della liquidazione dei benefici da parte dell'INAIL.

Replicando alla risposta del sottosegretario, Gribaudo ha sottolineato nuovamente l'urgenza di un provvedimento del Governo affinché, risolvendo le incertezze interpretative della norma, si consenta l'accertamento del nesso di causalità tra il contagio e l'attività lavorativa prestata, rendendo da un lato effettivi i benefici previsti dall'ordinamento, senza, dall'altro, penalizzare l'attività di impresa.

Il testo integrale della risposta all'interrogazione

"Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sulla presunta scarsa chiarezza dell'articolo 42 del decreto-legge 18 del 2020 in ordine all'equiparazione della malattia da Coronavirus all'infortunio sul lavoro ai fini della tutela INAIL.

In via preliminare va precisato che, la disposizione contenuta nell'articolo 42, secondo comma del decreto-legge « Cura Italia » ha, anzitutto, una portata chiarificatrice finalizzata ad indirizzare, in un momento delicato, caratterizzato dall'emergenza nazionale, l'azione dei medici certificatori e dei datori di lavoro, con lo scopo di erogare velocemente le prestazioni agli infortunati vittime del contagio, evitando disguidi e sovrapposizioni di competenze.

Nel merito, si evidenzia che l'articolo 42 citato, non modifica, anzi conferma, anche per i contagi da nuovo coronavirus, i principi generali applicati per il riconoscimento delle prestazioni a favore di tutti i lavoratori in caso di infortunio, ciò al fine di evitare ogni possibile discriminazione.

Infatti, secondo i principi che regolano l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, quindi, l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l'INAIL tutela tali affezioni morbose inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro, attraverso una equiparazione della causa virulenta a quella violenta.

I contagi da Coronavirus non fanno eccezione a tale regola e sono, pertanto, da ricondurre, a tutti gli effetti, nell'ambito degli infortuni sul lavoro e ciò sulla base di un consolidato orientamento dell'istituto, della scienza medico-legale, nonché della giurisprudenza.

La disposizione in esame, riafferma da un lato il consolidato indirizzo giurisprudenziale e chiarisce che la tutela assicurativa INAIL, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus.

Per quanto riguarda la verifica che l'infezione da coronavirus sia avvenuta effettivamente sul luogo di lavoro, si fa presente che tale circostanza viene ricostruita dall'INAIL attraverso un accertamento medico-legale che consente comunque di utilizzare un onere probatorio semplificato.

Peraltro escludere i casi di contagio da nuovo coronavirus in occasione di lavoro dall'ambito della tutela INAIL, significherebbe di fatto non garantire in una fattispecie di tale gravità l'ordinaria tutela prevista dall'ordinamento.

A ciò va aggiunto che in data 24 aprile 2020 è stato integrato il « Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e di contenimento della diffusione del virus da Covid-19 negli ambienti di lavoro », sottoscritto il 14 marzo 2020 tra le parti sociali ed il Governo e che, come noto, contiene linee guida per agevolare le imprese nell'adozione di norme di sicurezza anti-contagio nei luoghi di lavoro. Al fine di perseguire l'obiettivo di coniugare la prosecuzione delle attività lavorative con la garanzia di condizioni di lavoro sicure è previsto che alla mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione per il lavoratore consegue la sospensione dell'attività.

Mi preme a questo punto evidenziare che, per quanto riguarda le conseguenze per i datori di lavoro cui fanno riferimento gli odierni interroganti, si può ritenere che la diffusione ubiquitaria del virus Sars-CoV-2, la molteplicità delle modalità e delle occasioni di contagio e la circostanza che la normativa di sicurezza per contrastare la diffusione del contagio è oggetto di continuo aggiornamento da parte degli organismi tecnico-scientifici che supportano il Governo, rendono particolarmente problematica la configurabilità di una responsabilità civile o penale del datore di lavoro che operi nel rispetto delle regole.

Una responsabilità sarebbe, infatti, ipotizzabile solo in via residuale, nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela della salute dei lavoratori e, in particolare, di quelle emanate dalle autorità governative per contrastare la predetta emergenza epidemiologica.

Sull'esonero della responsabilità, peraltro, l'articolo 42 del decreto-legge n. 18 del 2020 è in parte già intervenuto in ambito assicurativo, prevedendo l'esclusione dei casi riconosciuti di malattia da coronavirus dal bilancio infortunistico dell'azienda.

In ogni caso assicuro comunque il massimo impegno dell'Amministrazione nel monitorare la questione anche con riferimento ai provvedimenti che verranno adottati nel prosieguo."

Dalla RPT il documento “Emergenza sanitaria Covid 19 – Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”

casaeclima.com/ar_41757__dalla-rpt-documento-emergenza-sanitaria-covid-salute-sicurezza-luoghi-lavoro.html

Giovedì 14 Maggio 2020

Lo scopo dell’elaborato è quello di fornire indicazioni a livello generale e nazionale per i professionisti che si occupano di sicurezza sul lavoro o che si trovano a dover applicare quanto previsto dalla normativa all’interno del proprio contesto lavorativo

Dalla RPT il documento “Emergenza sanitaria Covid 19 – Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”

La Rete Professioni Tecniche ha diffuso, per il tramite dei Consigli Nazionali, presso i rispettivi Ordini e Collegi, il documento predisposto dal Gruppo di Lavoro “Sicurezza ed igiene industriale e prassi di riferimento per i RSPP” avente ad oggetto “Emergenza sanitaria Covid 19 – Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Lo scopo dell’elaborato è quello di fornire indicazioni a livello generale e nazionale per i professionisti che si occupano di sicurezza sul lavoro o che si trovano a dover applicare quanto previsto dalla normativa all’interno del proprio contesto lavorativo. Il documento non tiene conto di provvedimenti a livello regionale e/o locale che il professionista è comunque tenuto a rispettare.

RETE PROFESSIONI TECNICHE

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Prime Indicazioni

Al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19 all’interno delle attività svolte nel territorio nazionale, il ruolo del professionista che svolge funzioni di RSPP è di fondamentale importanza al fine di poter informare, sensibilizzare e riscontrare l’attuazione delle direttive nazionali e regionali e dei protocolli operativi ad oggi emanati ed in continua evoluzione. Questi contengono linee guida condivise tra le parti sociali per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anticontagio.

L'INAIL suggerisce che il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro possa essere classificato secondo tre variabili: Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative; Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità; Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda. A seguito dell'applicazione di una metodologia di valutazione integrata si ricava una matrice il cui risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo.

Il documento diffuso dalla RPT attesta come le strategie di prevenzione per mitigare il rischio da contagio si basino principalmente su due aspetti fondamentali: Organizzazione del lavoro e Misure di prevenzione/protezione e utilizzo di dispositivi di protezione collettiva ed individuale. Nell'organizzazione del lavoro, ad esempio, rientra una corretta gestione degli spazi di lavoro ma anche delle modalità operative possibili. Tra le misure di prevenzione, invece, rientra, oltre all'informazione e la formazione dei lavoratori, la predisposizione di misure igieniche e di sanificazione degli ambienti oltreché l'adeguata disponibilità di dispositivi di protezione individuale sia per le vie respiratorie che per gli occhi e le mani. La sorveglianza sanitaria e altre misure specifiche possono concorrere alla corretta gestione della ripresa del lavoro nei diversi comparti produttivi.

In questo quadro, il ruolo del professionista, qualunque sia la sua mansione nell'ambito della sicurezza sul lavoro, è quello di fornire un supporto nell'applicazione dei protocolli e delle procedure di gestione del rischio e nell'attività di informazione e formazione al datore di lavoro, che resta il soggetto attuatore della valutazione del rischio.

le misure per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi

casaeclima.com/ar_41755__decreto-rilancio-misure-per-liberi-professionisti-lavoratori-autonomi.html

Giovedì 14 Maggio 2020

Indennità di 600 euro anche per il mese di aprile 2020. Indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite

Decreto Rilancio: le misure per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi

Riportiamo le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la conciliazione lavoro/famiglia previste nel decreto-legge Rilancio approvato il 13 maggio dal Consiglio dei ministri.

• ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;

• ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;

• ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;

• ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;

• ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;

• ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un'indennità di importo pari a 500 euro;

• è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione;

• ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.

Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza. Infine viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l'indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.

Oltre a quelle già descritte, sono previste altre misure:

• si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l'indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;

• per il mese di maggio si introduce il "reddito di emergenza", destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà erogato dall'INPS in due quote ciascuna pari all'ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020;

• per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. E' stabilita poi la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane;

• si istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale, allo scopo di dare piena attuazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito, stipulata il 30 marzo 2020 tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e le parti sociali;

• si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e all'assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l'assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotto l'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;

• la deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ed è neutralizzato ai fini delle successive richieste;

• l'innalzamento a diciotto settimane della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga;

lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

• per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato;

• nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili;

• al fine di promuovere il lavoro agricolo, si stabilisce la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020;

• misure di sostegno alle imprese per l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale;

• si estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all'articolo 1, del decreto-legge "liquidità" (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23);

• al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività

lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

• per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato;

• nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili;

• al fine di promuovere il lavoro agricolo, si stabilisce la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020;

• misure di sostegno alle imprese per l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale;

• si estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all'articolo 1, del decreto-legge "liquidità" (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23);

• al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività

lavorativa nei settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sono previste specifiche disposizioni sulla permanenza dei procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per il reato di cui all'art.600 del codice penale o per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.

UN.I.O.N.
LE PECULIARITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Nel raffronto con le altre associazioni di categoria degli Organismi, al di là dei comuni servizi erogati ai propri iscritti, in parte similari, UN.I.O.N. ha le seguenti esclusività:

A) Corsi di formazione periodico annuali sulle nuove normative tecnico-legislative e loro aggiornamenti, in merito anche alle norme sulla Conformità, UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e 17065, (in relazione alla dimostrazione annuale di frequenza insita nella permanenza dell'autorizzazione ministeriale);

B) UN.I.O.N. MAGAZINE – organo mensile esclusivo del mondo degli Organismi Notificati, Abilitati, Autorizzati (informazione-comunicazione-cultura, valori, operatività e funzionalità della certificazione di attestazione della conformità e delle ispezioni periodiche di impianti/servizi);

C) UN.I.O.A. associazione all'interno di UN.I.O.N. specifica degli Organismi di sola Ispezione;

D) Comitato di Controllo del Codice Deontologico UN.I.O.N. di cui fanno parte il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; oltre al Movimento Difesa del Cittadino;

E) Assemblea annua di 2 giorni con annesso Workshop riservato alle relazioni di Ministeri, Enti, Docenti, Consulenti;

F) Attività a Bruxelles in ambito UE: delega ai fini della dimostrazione di partecipazione ai lavori NB-Lift & Machinery e invio del report agli iscritti "Notificati"; GdL "Ad Hoc": inserimento di un delegato UN.I.O.N. ai lavori di omogeneità dell'accreditamento europeo;

G) Concessione al nuovo iscritto di un periodo di prova (1 anno) per verificare "de visu" l'attività UN.I.O.N., pagando una quota ridotta, promozionale.

CONTATTI

Via Michelangelo Peroglio, 15
00144 – Roma

Tel. 06.87694103
Fax 06.81151699
Cell. 3351004161

info@uni-on.it
unionitalia@legalmail.it

www.uni-on.it

UN.I.O.N. è l'Associazione delle imprese dei servizi di Certificazione CE di prodotto, operanti nella qualità di Organismo Notificato e Accreditato per varie Direttive comunitarie, regolamentate dal Governo con appositi decreti.

UN.I.O.N. è anche rappresentativa degli Organismi Abilitati, imprese parimenti autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai fini dell'esecuzione di verifiche periodiche di legge degli impianti, regolamentati da Decreti nazionali (DPR 462/01 e ATEX). L'Associazione riunisce le sole PMI del settore con un target dimensionale da piccola/media impresa.
UN.I.O.N. è anche rappresentativa dei Soggetti Autorizzati alle verifiche degli apparecchi di sollevamento (attrezzature di lavoro) di cui al D.M. 11.4.11 art. 71, abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

TEMATICHE E PROBLEMATICHE

Direttive UE di nuovo approccio e di approccio globale
Certificazioni CE
Legislazione nazionale ed europea
Ministeri: circolari, quesiti, risposte, proposte
Attività MiSE: DG MCCVNT
Attività MLPS: DG Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali
Legislativo, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale
Pareri legali e Pareri tecnici
Comportamento Organismi Notificati e/o Abilitati iscritti
Prodotti in attesa di regolamentazione
Lift & Machinery Notified Bodies Group – Bruxelles
UNI, CEI: norme e informativa di aggiornamento
Comitato di Controllo Codice Deontologico UN.I.O.N.
Lettere e segnalazioni pervenute: risposte
Assemblee, convegni, riunioni, Workshop
DPR 462/01 – operatività e problematiche/Accreditamento
DM 11.4.11 – operatività e problematiche
Ex DPR 162/99 – operatività e problematiche
Attività gruppi di lavoro (GdL)

UN.I.O.N. rappresenta e tutela non solo gli interessi dei soci iscritti, ma attraverso i dettati di cui all'affidamento delle Direttive comunitarie di Nuovo Approccio, difende la sicurezza di consumatori e utenti nell'utilizzo di impianti, operando per la loro incolumità.

L'Associazione dialoga con le istituzioni – nazionali, regionali e comunitarie – per favorire la progressiva liberalizzazione dei mercati attraverso l'affidamento, funzionale e operativo, di impianti e prodotti non regolamentati.

L'Associazione diffonde la cultura morale dell'opera, essendosi dotata di un Codice Deontologico firmato dagli iscritti.
Attraverso la costituzione di 3 GdL, ciascuno specifico dei prodotti rappresentati dall'Associazione, assicura agli iscritti un luogo di incontro e di dibattito per l'analisi delle problematiche relative ad autorizzazioni e abilitazioni.

UN.I.O.N. partecipa con un proprio delegato alle riunioni periodiche di Direttiva Ascensori che si svolgono presso il Coordinamento Europeo degli OO.NN. a Bruxelles; permette l'immediata conoscenza delle decisioni prese e delle tematiche analizzate, attraverso i verbali e la eventuale traduzione della documentazione.

UN.I.O.N. MAGAZINE è l'organo di stampa, di comunicazione e informazione mensile che l'Associazione privilegia nella trattazione di tematiche legislative nazionali e comunitarie, di quesiti tecnici, di notazioni, interventi presso la P.A., oltre ad essere prezioso unico strumento di approfondimento della complessiva attività degli Organismi Notificati e Abilitati.

Per la natura stessa dell'operatività degli Organismi Notificati/Abilitati e dei Soggetti parimenti autorizzati dalla P.A., il presente organo di stampa fa riferimento a UN.I.O.N. da cui attinge notizie, fatti, relazioni e situazioni di mercato, attività associativa, proposte e comunicazioni, pubblicando quant'altro pervenuto all'Associazione o al Direttore Responsabile del periodico stesso. Articoli, foto, disegni e manoscritti inviati alla redazione non si restituiscono. Gli articoli, anche se non firmati, impegnano, comunque, il Direttore Responsabile. È consentita la copia di parte del contenuto purché ne sia citata la fonte.

La sede centrale dell'Associazione è a Roma e la copertura operativa degli iscritti assicura la copertura sull'intero territorio.

ELENCO ASSOCIATI 2020

ORGANISMI NOTIFICATI (Ascensori, Macchine e PED) e ORGANISMI ABILITATI (DPR 462/01 e DM 11.04.11)

REGIONE ASSOCIATI	INDIRIZZO	AUTOR. 462 (22)	ART. 71 (13)	NOTIF. (11)	DIR. MACCHINE PED (3)	E-MAIL PEC	TEL./FAX
TRENTINO ALTO ADIGE							
IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	Via Marie Curie, 17 39100 Bolzano	462	X	ex DPR 162/99 & S.M.I.	DIRETTIVA MACCHINE;	info@iesbz.it iesbz@pec.brennercom.net	0471/301611 0471/326266
TVE SRL	Via Kufstein, 1 – 38121 Trento	462	X			info@tve-se.eu tve@pec.it	0461/935118 0461/959150
MESSTECHNIK SUD SRL	Via Vittorio Veneto, 35 39100 Bolzano	462				info@messtechnik-sued.com messtechniksued@pec.it	340/4789742 0471/972697
VENETO							
C.T.E. CERTIFICAZIONI SRL	Viale del Lavoro, 14 35020 Ponte S. Nicolò (PD)	462	X			info@cte-certificazioni.com cte-certificazioni@pec.it	049/635551 049/8987317
LOMBARDIA							
C.S.D.M. SRL	Via E. Caviglia, 3 – 20139 Milano	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@csdm.it csdm@pec.csdm.it	02/56816188 02/56818575
SICAPT SRL	Via Palestro, 20 – 23900 Lecco			ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@sicaptsrl.com mail@pec.sicaptsrl.com	0341/353721 0341/371327
VERIGO SRL	Via A. Stradivari, 3 20833 Giussano (MB)	462				info@verigo.it verigo@legalmail.it	0362/314111 0362/1631158
E.C.C. SRL	P.zza Giovine Italia, 4 21100 Varese	462				info@eccsrl.it info@pec.eccsrl.it	0332/1800100 0332/1800101
E.C.S. SRL EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Via Cremona, 36 – 46100 Mantova		X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		ecs@ecs-cert.com ecs@pec.ecs-cert.com	0376/288510 0376/287104
T-SYSTEM SRL	P.zza della Stazione, 5A 22073 F. Mornasco (CO)	462				tsystem@live.it t-system@legalmail.it	031/891267 031/4039569
ISPEDIA SRL	Via Ronco, 8 – 25064 Gussago (BS)		X			info@ispedia.it ispedia@pec.it	0364/456500 0364/456500
ETI CONSULTING SRL	Via Manzoni, 35 – 20855 Lesmo (MB)	462				eticonsulting@virgilio.it eticonsultingsrl@actalispec.it	0362/1570947 0362/1570949
VERIFICATORI ASSOCIATI ITALIANI SRL	Via Giovanni Plana, 101 27058 Voghera (PV)	462	X			achillecester2000@yahoo.com vaisrl@pec.it	0383/369792 0383/640884
E.T.C. EUROPEAN TECHNOLOGICAL CERTIFICATION SRL	Via Piero e Alberto Pirelli, 16 20126 Milano		X		DIRETTIVA MACCHINE; PED TPED 2010/35/UE	info@eurotechcert.it postacertificata@pec.eurotechcert.it	02/6473693 02/66114728
PIEMONTE							
A. & C. SRL	Strada del Drosso, 128/23 10135 Torino	462				amministrazione@ac-srl.com aecsrl@mypec.eu	011/3473681 011/3273633
OCERT SRL	Via Spalato 65/B – 10141 Torino	462	X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@ocert.it ocert@pec.it	011/3191611 011/3804222
CST SAS	Via Broglia 5/7 – 10023 Chieri (TO)	462	X			cst.piemonte@libero.it cst.piemonte@pec.cstpiemonte.com	011/9400410 011/4230078
AGENZIA BELTRAMO SNC	Via C. Borra 17/21 10064 Pinerolo (TO)	462	X			info@beltramo.it beltramo@pec.it	0121/76276 0121/700215

Elenco Associati 2019 – Rev. 11 del 07/01/2020

BOREAS SRL	Via Giuseppe Garibaldi 7 10122 Torino		X			info@boreas.it info@pec.boreas.it	011/8174896 011/5692074
MCJ SRL	Via Palazzo di Città, 11 14100 Asti (AT)		X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@mcj.it info@pec.mcj.it	0141/321547 0141/412821
EMILIA ROMAGNA							
I.C.E.P.I. SPA	Via Paolo Belizzi, 29/31/33 29122 Piacenza	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.	DIRETTIVA MACCHINE; PED TPED 2010/35/UE	info@icepi.com icepi@spt.it	0523/609585 0523/591300
TOSCANA							
** **ENER.CO.VE.CO. SRL**	Via Pungilupo, 29 56124 Pisa	462				info@enercoveco.org enercoveco@pec.it	050/575575 050/3138227
LAZIO							
I.N.C.S.A. SRL	Via M. Peroglio, 15 00144 Roma			ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@incsa.it incsasrl@pec.it	06/52207850 06/52247268
CAMPANIA							
S.I.C. SRL	Via Nofilo, 13 – 84080 Comune Pellezzano (SA)	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@certificazionisic.com certificazionisic@pec.it	089/2756576 089/2751642
AZZURRA CERTIFICAZIONI SRL	Via Capitan Luca Mazzella 6 – 82100 Benevento	462	X			info@azzurracertificazioni.it azzurra.certificazioni.srl@pec.it	0824/482200 0824/482200
PUGLIA							
A.E.M.P ENGINEERING SERVICE SRL	Via Carlo Rosa 62 – 70032 Bitonto (BA)	462				info@aemp.it aemp@pec.it	080/3741012
E.M.Q-DIN SRL	Via Duomo, 6 – 70033 Corato (BA)	462	X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@emq-din.it amministrazione@pec.emq-din.it	080/3588849 080/9995279
SICILIA							
*OEC ORGANISMO EUROPEO DI CERTIFICAZIONE SRL (A LATERE DA GENNAIO 2018)	Via Carucci, 7 – 98048 Spadafora (ME)			ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@oecsrl.it oecmessina@arubapec.it	090/9941695 090/9941033
SARDEGNA							
*AUTOMATOS SRL	Via Tuveri, 102 – 09129 Cagliari	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@automatos.it; automatos@pec.it	070/2341315 1786065800

* ORGANISMI ADERENTI "A LATERE" – RAPPRESENTANZA NB-LIFT

** ENER.CO.VE.CO SRL QUOTA PROMOZIONALE DAL 10/10/2019 AL 10/10/2020